



**RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO
ED ASSETTI
PROPRIETARI
Esercizio 2020**



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
ED ASSETTI PROPRIETARI
Ai sensi dell' art. 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)**

**DOCUMENTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FULLSIX S.P.A. DEL 2 MARZO 2021**

FULLSIX S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159

Sede legale: Via Vittor Pisani 15, 20124 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 e-mail: fullsix@legalmail

Capitale Sociale: euro 1.728.705,00 i.v.

Sito web: www.fullsix.it

INDICE

1. PROFILO DELL'EMITTENTE	6
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI	8
(ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 27/04/2020.....	8
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)	12
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	13
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	26
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma2, lettera d), TUF).....	27
7. COMITATO PER LE NOMINE.....	27
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.....	28
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	28
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO.....	29
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	32
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	43
13. NOMINA DEI SINDACI	45
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)	47
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	49
16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)	50
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO	52
(ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF).....	52
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	52
19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE.....	53
TABELLE	54
TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI	55
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	56
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE.....	57
ALLEGATO 1	58
ADEGUAMENTO AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE	58



GLOSSARIO

Assemblea: l'Assemblea dei Soci di FullSix S.p.A.

CCI: il Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi di FullSix S.p.A.

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./c.c.: il codice civile.

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di FullSix S.p.A.

Consiglio/CdA: il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A.

CR: il Comitato per la Remunerazione di FullSix S.p.A.

Emittente/Società: la società Fullsix S.p.A. cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale (1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) a cui si riferisce la Relazione.

Gruppo FullSix/Gruppo: l'Emittente e le società da questo controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Modello 231 di FullSix: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di FullSix S.p.A. – Settima Edizione, disponibile sul Sito Internet di FullSix nella sua versione aggiornata del 14 maggio 2019 (<https://www.fullsix.it/wp-content/uploads/2019/07/Codice-etico-e-Principi-Modello-231.pdf>).

OdV 231: l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di FullSix S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Statuto: lo Statuto Sociale di FullSix S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ED ASSETTI PROPRIETARI AI SENSI DEGLI ARTT. 123 BIS TUF (MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE)

La Relazione intende fornire una descrizione del sistema di *corporate governance* adottato dall'Emittente e dell'adesione al Codice, dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non rispondenti al modello gestionale ed organizzativo esistente; la relazione tiene altresì conto dei criteri e delle modalità espositive contenute nel "format" predisposto dalla stessa Borsa Italiana nel mese di gennaio 2019.

Il testo della Relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato nella sezione "Corporate Governance" del sito internet dell'Emittente¹ e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Le informazioni contenute nella presente Relazione sono riferite all'esercizio 2020 e, con riferimento a specifici temi, aggiornate al giorno 2 marzo 2021, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata, unitamente alla relazione sulla gestione, al bilancio consolidato e al progetto di bilancio di esercizio dell'Emittente relativi all'esercizio 2020.

¹ All'indirizzo: <http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/>



1. PROFILO DELL'EMITTENTE

1.1 Profilo

Il Gruppo FullSix è attivo nel settore del *business* della trasformazione digitale, integrando un'offerta "full service" di servizi digital transformation, data driven marketing, communication e piattaforme IoT con la progettazione infrastrutture per smart city e reti di telecomunicazioni integrate.

Per quanto concerne il settore "digitale" il Gruppo è attivo nel mercato della data *enabled digital transformation*, supportando le aziende a raggiungere il ritorno sull'investimento sfruttando al massimo le potenzialità dei canali digitali, miscelando competenze uniche di *service design*, *marketing* e tecnologia. Inoltre, grazie alla piattaforma proprietaria Orchestra è in grado di offrire soluzioni omni canale che coprono dall'engagement al *customer service*, fino alla vendita del prodotto attraverso tecnologie innovative come la robotica e l'intelligenza artificiale.

I sistemi aziendali e le attività dell'Emittente sono improntati a principi di buon governo al fine di massimizzare il valore per gli Azionisti e garantire la totale trasparenza nella gestione dell'Emittente medesimo, anche attraverso la cura e l'aggiornamento delle informazioni disponibili sul sito internet.

Alla data del 2 marzo 2021, l'Emittente rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob. I valori della capitalizzazione e del fatturato, riferiti all'esercizio 2017, comunicati ai fini della verifica per l'inserimento nell'elenco delle PMI (art. 2-ter, comma 2, Regolamento Emittenti Consob) erano rispettivamente Euro 20.883.105 ed Euro 20.746.291. In data 21 gennaio 2020, Consob ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle "PMI" ai sensi del menzionato articolo 1 w- quater. 1) del TUF.

1.2 Struttura

La struttura di *corporate governance* dell'Emittente è articolata secondo un modello di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, che attribuisce la gestione aziendale a un Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza a un Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla società incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea è l'organo che rappresenta l'universalità degli azionisti e che delibera, in via ordinaria e straordinaria, sulle materie che per legge sono demandate alla sua competenza.

Conformemente alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati cui affida la gestione dell'Emittente, ad eccezione di alcune materie che riserva alla propria competenza e non delegabili per legge, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio ha costituito al suo interno tre comitati con funzioni consultive e propositive: il Comitato per il controllo interno e gestione dei rischi, il Comitato per la remunerazione e il Comitato per le operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il *Chief Financial Officer* dell'Emittente.

Il sistema di *corporate governance* adottato nella Società è in linea con i principi contenuti nel "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" (nella versione del luglio 2018) predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, con le raccomandazioni formulate da Consob in materia, e con le *best practices* rilevabili in ambito nazionale ed internazionale. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'attività dei Comitati endoconsiliari, sta esaminando le iniziative opportune per l'adesione della società al nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana emanato a gennaio 2020 e la cui informazione dovrà essere resa al mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso dell'anno 2022.

1.3 Valori

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di fondamentale importanza definire con chiarezza i valori e i principi che guidano l'azione dell'Emittente per garantire che tutte le attività aziendali siano svolte



nell'osservanza delle norme di riferimento con correttezza, onestà, lealtà, equità e pari opportunità, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti coloro con cui l'Emittente a qualsiasi titolo instaura un contatto: siano essi interlocutori interni o esterni, dipendenti, clienti, consulenti, agenti, partner commerciali, pubblica amministrazione, pubblici dipendenti, azionisti.

Questi principi e valori sono riassunti nel Codice Etico del Gruppo FullSix, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella riunione del 23 giugno 2009.

Il Codice è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente come forma di autoregolamentazione ed è pertanto modificabile in ogni tempo e integra il quadro delle regole poste a base del sistema di Corporate Governance della Società, costituendone a tutti gli effetti uno strumento del più ampio sistema dei controlli interni, anche con riferimento al Modello Organizzativo e Gestionale previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico, definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con opportuna delibera consiliare, è stato recepito da tutte le società del Gruppo, entrando in vigore a seguito della suddetta approvazione.

Il testo del Codice Etico, unitamente ai Principi Generali del Modello 231, è pubblicato nella sezione "Corporate Governance" del sito internet dell'Emittente.²

Il Gruppo FULLSIX si sottopone al controllo sull'effettiva applicazione dei Principi contenuti nel Codice ad opera di chiunque ne abbia interesse e, anche, dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

² All'indirizzo: <http://www.fullsix.it/corporate-governance/modello-231/>

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 27/04/2020

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Alla data del 2 marzo 2021, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 1.728.705,00 suddiviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie priva del valore nominale.

Le azioni ordinarie sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni ordinarie sono quotate sul MTA (Mercato Telematico Azionario) gestito da Borsa Italiana S.p.A., indice FTSE Italia Small Cap, codice ISIN IT0001487047 e codice di negoziazione FUL, settore Tecnologia.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Lo statuto dell'Emittente non prevede restrizioni al trasferimento di titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Alla data del 2 marzo 2021, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF, *Internal Dealing* e depositi assembleari, gli azionisti possessori di partecipazioni rilevanti, superiori cioè al 5% del capitale dell'Emittente sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Nazionalità	N. Azioni	% sul Capitale Ordinario da Comunicazione Consob	% sul Capitale Ordinario da Comunicazione Consob
	Orizzonti Holding S.p.A.	Italiana	8.539.549	76,37	76,37
Di Carlo Holding S.r.l.	Centro Studi S.r.l.	Italiana	1.018.325	9,11	9,11

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

L'Emittente non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Lo Statuto dell'Emittente non prevede azioni a voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

L'Emittente non ha deliberato alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti al proprio capitale sociale.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esiste alcuna restrizione al diritto di voto.

L'Emittente ha emesso esclusivamente azioni ordinarie e non vi sono azioni portatrici di diritti di voto diverse dalle azioni ordinarie.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

In data 11 aprile 2018 è stato formalizzato per scrittura privata un patto parasociale tra Orizzonti Holding SpA, Centro Studi Srl, l'Arch. Marco Benatti, con l'intervento di Blugroup Srl (di cui è socio di controllo l'Arch. Marco Benatti).

Il patto è stato depositato al Registro delle Imprese competente per la sede legale di FullSix SpA (Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi) il 16 aprile 2018.

L'oggetto del patto comprende l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci (sindacato di voto), ai sensi del comma 1 dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, e disposizioni riferibili alle previsioni del medesimo art. 122, comma 5, lettere a), b), c), e d).

Il contenuto del patto è così sintetizzato:

- nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, su designazione di Marco Benatti, con il solo gradimento (vincolante) di OH SpA che non potrà essere immotivatamente negato;

- elezione di Marco Benatti a presidente del consiglio di amministrazione, con una funzione "di garanzia" verso i clienti di FullSix operanti nello stesso settore del core-business del gruppo societario controllato da OH SpA;
- nomina di almeno un consigliere designato da OH SpA;
- determinazione, presentazione e votazione in Assemblea, da parte dei soci pattizi, della Lista di Maggioranza per la nomina degli amministratori, con l'indicazione del presidente e degli altri elementi previsti dallo statuto della Società;
- i soci pattizi determineranno di comune accordo le retribuzioni dei singoli consiglieri e/o del consiglio di amministrazione nel suo complesso, fermo restando che la retribuzione complessiva (dell'intero consiglio) non potrà essere superiore a quella attuale, salvo successiva diversa pattuizione;
- preventiva e tempestiva determinazione, da parte dei soci pattizi, con verbalizzazione da essi sottoscritta, delle operazioni e degli atti funzionali alla costituzione e remunerazione degli organi amministrativi e, in generale, alla realizzazione degli scopi del patto;
- i soci pattizi s'impegnano a designare i consiglieri di amministrazione di propria spettanza sulla base della preventiva condivisione con gli stessi consiglieri delle previsioni del patto ad essi pertinenti, e, segnatamente con riguardo alla definizione del ruolo del presidente Marco Benatti, delle deleghe all'Amministratore Delegato e al Consigliere con deleghe finanziarie, di cui alla lettera (b) del successivo alinea, e delle procedure di pianificazione societaria e di gruppo;
- nel rispetto delle prerogative di legge degli amministratori, l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione:
 - (a) di deleghe generali operative ad un amministratore delegato designato da Marco Benatti o, su indicazione di quest'ultimo, da Blugroup Srl,
 - (b) di tutte le deleghe finanziarie ad un consigliere designato da OH SpA (Consigliere finanziario); saranno escluse dalle deleghe all'Amministratore delegato gli atti, le operazioni e le attività riservate al Consigliere finanziario, e l'Amministratore delegato svolgerà le attività del direttore generale;
 il Consigliere finanziario riceverà le deleghe finanziarie le quali prevedranno, tra l'altro, che questi:
 - (a) fornisca indirizzi ed indicazioni vincolanti per la redazione del piano strategico (a cura dell'Amministratore delegato), principalmente in ambito d'investimento e finanziario, di nuove iniziative imprenditoriali, di assetto e razionalizzazione del Gruppo FullSix (per quanto riguarda la FullSix SpA e le società da questa controllate, in riferimento a qualsiasi operazione straordinaria), e di estensione al Gruppo FullSix delle politiche finanziarie del Gruppo OH, e
 - (b) fornisca indicazioni vincolanti per la redazione del piano operativo (da parte dell'Amministratore delegato), per quanto riguarda la pianificazione finanziaria e segnatamente la pianificazione di cassa;
- facoltà di OH SpA e Centro Studi Srl di negoziare liberamente le azioni di FullSix SpA diverse da quelle ad esse trasferite da Blugroup Srl mediante lo scambio azionario;
- mantenimento della maggioranza nell'assemblea ordinaria della FullSix Spa da parte di OH SpA/Centro Studi Srl fino a ingresso nel capitale della FullSix SpA di uno o più fondi d'investimento, o operatori finanziari simili, individuati da OH SpA/Centro Studi Srl allo scopo di operazioni dirette allo sviluppo e/o alla valorizzazione della Società;
- in caso di dissenso tra Marco Benatti e OH SpA/Centro Studi Srl circa l'ingresso nel capitale di un fondo d'investimento o simile, a Marco Benatti è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni FullSix SpA che sarebbero destinate allo stesso fondo d'investimento o simile, alle stesse condizioni definite per il medesimo fondo d'investimento o simile;
- previsione di definizione, una volta approvato il piano strategico, di una o più opzioni di acquisto di azioni FullSix SpA nella titolarità di OH SpA/Centro Studi Srl, a favore di Marco Benatti, esercitabili per un determinato periodo e numero di azioni, ad un prezzo di acquisto riferito al valore "di carico" nella contabilità delle stesse OH SpA/Centro Studi Srl, o ad altro valore concordato tra le parti, in relazione all'andamento di borsa delle stesse azioni ed al raggiungimento di valori di quotazione condivisi tra le parti; dette opzioni, su richiesta di Marco Benatti saranno trasferibili a Blugroup o altro soggetto;
- attività di OH SpA per non operare il "delisting" delle azioni di FullSix SpA;

- previsione che FullSix SpA possa accedere, per gli squilibri temporanei di cassa, alla finanza di breve della tesoreria centralizzata del Gruppo Orizzonti Holding, mediante apertura di credito dell'importo di Eur 2.000.000,00 erogabile secondo necessità, alle stesse condizioni di tasso e di rimborso applicati alle altre controllate di OH SpA.

Il patto ha efficacia dal 29 marzo 2018 e durata di 3 anni, per cui scadrà il 28 marzo 2021.

A tale scadenza, in assenza di disdetta scritta di una delle parti prima, esso s'intenderà tacitamente rinnovato per altri 2 anni e, pertanto, fino al 28 marzo 2023.

In data **15 marzo 2019**, Orizzonti Holding S.p.A. ha invitato l'Emittente a diffondere in suo nome e per suo conto un comunicato stampa nel quale informava che, ferma restando la vigenza del Patto Parasociale sottoscritto in data 11 aprile 2018, fra Orizzonti Holding S.p.A., Centro Studi S.r.l. e Marco Benatti con l'intervento di Blugroup S.r.l., avente a oggetto le azioni di FullSix S.p.A. (di seguito il "Patto Parasociale"), rendeva noto di aver avviato, unitamente alla controllata Centro Studi S.r.l., con atto di citazione del 12 marzo 2019, un'azione legale innanzi il Tribunale Civile di Milano avverso l'Arch. Marco Benatti e la società Blugroup S.r.l. (di cui è socio di controllo l'Arch. Marco Benatti) finalizzata a far dichiarare la risoluzione per inadempimento dei predetti contenuti del Patto Parasociale e ad ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.

Nell'atto di citazione del 12 marzo 2019, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. contestano, a fronte del proprio puntuale adempimento agli obblighi previsti nel Patto Parasociale e, in particolare, agli obblighi di apertura di credito da parte della tesoreria centralizzata del Gruppo Orizzonti Holding in favore di FullSix, i gravi inadempimenti al Patto Parasociale dei convenuti, Arch. Benatti e Blugroup S.r.l., consistenti, in particolare, nella mancata ricostituzione della garanzia prevista dall'articolo 11 del Patto Parasociale, nella turbativa degli impegni finanziari condivisi nel Patto Parasociale e nell'inadempimento alle regole gestionali convenute nel Patto Parasociale.

Si precisa che nell'ambito degli scambi di corrispondenza, fra Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. da una parte e l'Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l. dall'altra parte, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno affermato ed eccepito che sino all'assunzione, da parte dell'Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l., di risolutive azioni atte a rimuovere gli inadempimenti contestati e ad indirizzare positivamente la condotta a quanto dovuto secondo il Patto Parasociale anche in un'ottica di correttezza e buona fede, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. si ritengono libere di non ottemperare, a loro volta, al Patto Parasociale.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)

Si segnala che, per quanto concerne l'ex Dirigente e Consigliere Esecutivo Francesco Meani (il cui rapporto con le società del Gruppo FullSix è cessato volontariamente in data **27 gennaio 2020**) e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data **27 settembre 2013** e del Consiglio di Amministrazione in data **14 novembre 2013**, la società FullSix SpA ha sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della FullSix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della FullSix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix Spa) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva". Nel medesimo Accordo Integrativo al Contratto Individuale di Lavoro, la Società aveva assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa era beneficiaria, con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento all'ex Dirigente e Consigliere Esecutivo Francesco Meani e al CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti. La durata

della polizza era fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale per ciascun assicurato di Euro 40.000,00 (quarantamila). Alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza, nell'ipotesi in cui il dirigente fosse risultato ancora in forza presso la Società, la stessa si impegnava in modo irrevocabile a cedere la contraenza della polizza citata al dirigente stesso comunicando alla compagnia di assicurazione con lettera AR la propria volontà e informando contestualmente anche il dirigente.

L'obbligo irrevocabile di cessione della contraenza sarebbe rimasto anche nel caso in cui alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza il dirigente non fosse risultato più in forza presso la Società per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, licenziamento, dimissioni nelle ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A.).

Con decorrenza **1 maggio 2017** è avvenuta la cessione della contraenza della menzionata polizza dalla società ai due dirigenti. La lettera di cessione è stata esaminata nel corso della riunione del Comitato dell'11 maggio 2017 ed in tale occasione il Comitato, prendendo atto dei contenuti della citata lettera datata 4 maggio 2017 inviata dalla società FullSix S.p.A. alla compagnia di assicurazione, ha ritenuto, al riguardo, completata la verifica circa l'operato della società in merito alla cessione della contraenza della polizza. Di tale verifica è stata data esaustiva comunicazione nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi sempre in data **11 maggio 2017**.

In data **28 febbraio 2018**, in occasione dell'informativa al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente dell'operazione con la società Orizzonti Holding S.p.A., in base alla quale Blugroup Srl, alla data titolare del pacchetto di maggioranza relativa di Fullsix SpA (pari al 45,31%), avrebbe scambiato tale partecipazione con una partecipazione azionaria nella start-up innovativa MyAv Srl (di cui era prevista la prossima trasformazione in SpA), controllata da Orizzonti Holding SpA e partecipata da Centro Studi Srl, il Signor Francesco Meani ed il Signor Lorenzo Sisti hanno comunicato che, ai soli fini dell'operazione che sarebbe stata condotta con Orizzonti Holding S.p.A., non avrebbero esercitato la facoltà a loro riconosciuta dagli Accordi Integrativi di rassegnare, entro 15 giorni, le dimissioni dai ruoli organici attualmente ricoperti, con conseguente rinuncia al diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva", così come determinate dall'articolo A.2. dell'Accordo. Tale rinuncia era da intendersi limitata esclusivamente all'operazione con Orizzonti Holding S.p.A., rimanendo inalterati i diritti acquisiti in base agli Accordi Integrativi.

Le previsioni di cui all'Accordo Integrativo, a seguito delle dimissioni volontarie comunicate dal Dott. Francesco Meani in data **14 novembre 2019** e alla cessazione del suo rapporto di lavoro con decorrenza **27 gennaio 2020**, non sono più applicabili allo stesso; rimangono invece vigenti in relazione al Dott. Lorenzo Sisti.

Nel corso dei lavori consiliari del **12 novembre 2020**, si è preso atto dell'interpretazione che il Dott. Lorenzo Sisti ha fornito in merito alla clausola del *change of control*, rilevando che l'applicabilità di tale clausola e, pertanto, il diritto del dirigente a dimettersi in caso di *change of control*, ricevendo così l'indennità straordinaria, si sia esaurito nel momento in cui il controllo in FullSix S.p.A. è passato da Marco Benatti (Blugroup S.p.A.) al Gruppo OH.

In materia di OPA, lo Statuto dell'Emittente, così come modificato a seguito dell'Assemblea tenutasi in sede straordinaria in data 29 dicembre 2020, non contiene deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'articolo 104, commi 1 e 1-bis, del TUF.

Lo Statuto Sociale dell'Emittente non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

L'art. 7 dello Statuto dell'Emittente prevede che l'Assemblea straordinaria possa deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. La competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili spetta, ai sensi di legge, all'organo amministrativo, nonché su proposta dell'organo amministrativo, all'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., può essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'acquisto di azioni proprie nei limiti e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Alla data di approvazione della Relazione, l'Assemblea dei soci non ha conferito deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., né ha conferito deleghe per l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

j) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

Ai sensi dell'art. 2497 c.c., l'Emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento della società Orizzonti Holding S.p.A..

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) ("*gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto*") sono contenute nella Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) ("*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione (Sez. 4.1).

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

L'Emittente ha aderito al Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana nel marzo 2006 e da ultimo aggiornato nel mese di gennaio 2020.

Il Codice è accessibile al pubblico sul sito *web* del Comitato per la *Corporate Governance* alla pagina <http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>

Per una puntuale verifica del grado di adesione dell'Emittente al Codice si rinvia all'Allegato 1 della presente Relazione.

Alla data di redazione della presente Relazione non si applicano all'Emittente o a sue controllate aventi rilevanza strategica disposizioni di legge non italiane suscettibili di influenzare la struttura di *Corporate Governance* della società Fullsix S.p.A.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La procedura statutaria (Art. 13) per la nomina degli Amministratori, modificata con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2013, che ha adeguato lo Statuto alle disposizioni contenute nella Legge n. 120 del 12 luglio 2011 (*“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*) che ha introdotto nell'ordinamento italiano, le c.d. “quote di genere” o “quote rosa” con riguardo alla composizione degli organi sociali delle società quotate, è di seguito enunciata:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi “Amministratore Indipendente ex art. 147-ter”). La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successiva-mente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella lista di maggioranza. Ove non venisse così raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da non più di sette membri risulta comunque eletto il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, mentre qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla disciplina di volta in volta vigente.

È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero ai sensi del successivo art. 15).

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro so-stituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, nonché l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente."

Secondo quanto previsto da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021, le liste dei candidati alla carica di Amministratore potranno essere presentate dagli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale.

Piani di successione

In materia di piani di successione degli amministratori esecutivi e in base al Criterio 5.C.2. del Codice, si evidenzia che l'articolo 13 dello Statuto della Società prevede che, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

Al riguardo il Consiglio, tenuto conto dell'attuale struttura e operatività dell'organizzazione dell'Emittente, in prevalenza rivolta ad attività di servizio nei confronti delle società controllate, ha attribuito le deleghe al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuandolo anche quale Amministratore Delegato, auspicando che, anche attraverso la realizzazione del Piano Industriale si possa estendere l'operatività della Capogruppo FullSix S.p.A..

4.2 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

L'art. 13 dello Statuto prevede che l'Emittente sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici).

L'Assemblea degli azionisti del **26 giugno 2020** ha determinato in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio il cui mandato terminerà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio è stato nominato sulla base di un'unica lista di candidati, presentata nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 13 dello Statuto sociale: l'unica lista presentata da OH SpA (titolare di n. 8539549 azioni, corrispondenti al 76,3656% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix SpA) e da Centro Studi Srl (titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al 9,1066% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix SpA) era così composta:

1. Costantino Di Carlo
2. Caterina Dalessandri
3. Gaia Sanzarello
4. Susanna Pedretti
5. Gian Paolo Coppola
6. Emmanuel Micheli
7. Antonio Cantelmi

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di indicare in 7 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. È risultato, altresì, che Costantino Di Carlo ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, essendo stato indicato come tale nell'unica lista presentata.

Ai sensi dell'articolo 144-decies del Regolamento Emittenti Consob, i *curricula* da cui si evincono le caratteristiche personali e professionali di ciascun Amministratore sono stati depositati presso la sede sociale e sono consultabili sul sito internet della Società (<http://www.fullsix.it/>), nella sezione *Corporate Governance/Organi Sociali*.

Al **31 dicembre 2020** il Consiglio si componeva di 7 (sette) consiglieri: 1 (uno) amministratore esecutivo, 3 (tre) amministratori indipendenti e 3 (tre) amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella Società o nel Gruppo. I 3 (tre) amministratori indipendenti rispettano i requisiti indicati all'art. 144-novies, comma 1-bis, Regolamento Emittenti Consob e Criterio Applicativo 3.C.1.

Criteri e politiche di diversità

In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data **26 giugno 2020**, l'Emittente ha applicato criteri di diversità, anche di genere, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri (Principio 2.P.4.). In particolare, il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 (tre) amministratori del genere meno rappresentato, vi sono amministratori con diversa anzianità di carica, nonché con variegati percorsi formativi e professionali.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione non ha definito criteri generali sul numero massimo d'incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento della carica di Amministratore, poiché ha ritenuto che tale valutazione spetti, in primo luogo, ai Soci in sede di designazione degli Amministratori e, in seguito, al singolo Amministratore, all'atto di accettazione della carica.

L'art. 22 del vigente Statuto Sociale prevede che, a parziale deroga dell'art. 2390 cod. civ., sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori possano rivestire la qualifica di amministratori o dirigenti in società o imprese concorrenti, salvo l'obbligo, in capo agli Amministratori, di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Restano fermi gli altri vincoli di non concorrenza previsti dall'art. 2390 cod. civ..

Si riportano di seguito le altre cariche di amministratore o sindaco, rivestite dai consiglieri dell'Emittente in altre società quotate o in società rilevanti non appartenenti al gruppo:

COSTANTINO DI CARLO: Presidente e Amministratore Delegato GDA S.p.A.

EMMANUEL MICHELI: Amministratore Delegato Opera SGR S.p.A.

SUSANNA PEDRETTI: Consigliere Indipendente in AMBIENTHESIS S.P.A.; Consigliere Indipendente in DIGITAL BROS S.P.A.

Gli amministratori non menzionati nell'elenco hanno comunicato alla Società di non aver ricoperto, nell'esercizio 2020, cariche in altre società quotate o in società rilevanti non appartenenti al gruppo.

Induction Programme

Nel corso delle riunioni consiliari o delle riunioni dei singoli Comitati, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e di una prassi ormai consolidata in ambito aziendale, al fine di accrescere la conoscenza da parte di tutti gli Amministratori del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nel corso dell'esercizio, si sono svolte alcune sessioni dedicate ad un approfondimento di specifiche tematiche di *business* condotte dall'Amministratore Delegato.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione intervenuto nell'esercizio 2020 e in occasione della nomina di nuovi consiglieri, in data **26 giugno 2020**, l'Emittente, per il tramite della Responsabile Affari Legali e Societari, ha messo a disposizione degli stessi un *kit* con le principali procedure e documenti aziendali.

4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Nel corso dell'Esercizio, si sono tenute n. 13 (tredici) riunioni consiliari, della durata media di 120 minuti ciascuna, e, precisamente, nelle seguenti date: 27 gennaio, 17 marzo, 21 aprile, 27 aprile, 14 maggio, 1 giugno, 26 giugno, 2 settembre, 24 settembre, 12 novembre, 6 dicembre, 8 dicembre, 14 dicembre.

Si segnala che, nel corso della riunione del 27 aprile, il Consiglio ha proceduto ad effettuare anche specifiche valutazioni in ordine all'adeguatezza tanto dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Emittente e delle sue controllate aventi rilevanza strategica, quanto del complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Per l'esercizio 2021, come indicato nel calendario annuale degli eventi societari trasmesso alla Borsa Italiana S.p.A. in data **27 gennaio 2021**, sono state previste n. 4 riunioni consiliari:

Data	Consiglio di Amministrazione
Martedì 2 marzo 2021	Approvazione Progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, approvazione Bilancio consolidato e relazione sul Governo Societario
Giovedì 13 maggio 2021	Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021
Giovedì 23 settembre 2021	Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021
Giovedì 11 novembre 2021	Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021

Il calendario aggiornato è disponibile sul sito internet dell'Emittente al seguente percorso: www.fullsix.it, sezione "Investor Relations", voce "Calendario Finanziario".

A decorrere dall'inizio dell'esercizio 2021, il Consiglio ha già tenuto n. 2 (due) riunioni consiliari, compresa la riunione di approvazione della presente Relazione.

Riunioni e funzionamento

Non è prevista statutariamente una cadenza minima delle riunioni dell'organo amministrativo, il quale si riunisce almeno trimestralmente per l'esame e l'approvazione delle situazioni contabili di periodo.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un membro del Collegio Sindacale o da almeno due Amministratori.

Nell'avviso di convocazione da inviarsi via lettera, telefax o a mezzo telegramma, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco, o via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato dai singoli Amministratori e Sindaci con dichiarazione scritta alla Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso di 24 ore via lettera, telefax o a mezzo telegramma, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco, o via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato dai singoli Amministratori e Sindaci con dichiarazione scritta alla Società.

In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i Sindaci.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, è inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video e audio, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per garantire che gli amministratori agiscano in modo informato e per assicurare una corretta e completa valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio, di norma, contestualmente all'avviso di convocazione, è messa a disposizione degli amministratori e dei sindaci effettivi la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno, con l'eccezione delle informazioni *price-sensitive* che non sono oggetto di preventiva comunicazione.

Alle riunioni consiliari, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, al fine di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati invitati a partecipare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dell'Emittente, la Responsabile



Affari Legali e Societari dell'Emittente, consulenti della Società e il Responsabile Affari Generali del Gruppo Orizzonti.

Compiti

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, nonché di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione - ferme le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto – anche in conformità con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (Criterio applicativo 1.C.1.):

- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo FullSix di cui la Società è a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione;
- definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo FullSix;
- definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio – lungo periodo dell'attività di FullSix;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite. In particolare, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto *“Gli organi delegati (amministratori delegati e comitato esecutivo) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità bimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”*;
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica;
- esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al Comitato Esecutivo (se nominato) definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità - comunque non superiore al trimestre - con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, e, più in generale, alle operazioni con parti correlate. A tal proposito le operazioni con parti correlate sono disciplinate da un'apposita procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010 e aggiornata in data 3 luglio 2018, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del Codice Civile e del “Regolamento operazioni con parti

- correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito "Regolamento OPC"), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010;
- autorizza le operazioni, ivi comprese quelle finanziarie (quali sottoscrizione di finanziamenti, apertura di linee di credito, investimenti e simili), il cui valore unitario o congiunto sia superiore ad euro 500.000;
 - fornisce informativa nella relazione sul governo societario:
 - a) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del consiglio;
 - b) le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina;
 - c) sul numero e sulla durata media delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo (se nominato), tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
 - d) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione del funzionamento del consiglio e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione;
 - e) con riferimento alla deroga al divieto di concorrenza di cui all'articolo 22 dello Statuto, valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità;
 - f) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue principali controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - g) valuta con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
 - h) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*, sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - i) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso; valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dalla società di revisione legale incaricata nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
 - l) individua uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - m) individua un comitato controllo e rischi, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
 - n) su proposta dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, nonché sentito il Collegio Sindacale: nomina e revoca il responsabile della funzione di *internal audit*;
 - o) assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità; ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali;
 - p) nomina e revoca, con le ordinarie maggioranze previste dallo statuto, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis d.lgs. 58/1998, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari;
 - q) costituisce l'Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Emittente nonché delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 1.C.1., lett. c)

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio ha effettuato una compiuta e precisa valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile dell'Emittente predisposto dagli Amministratori, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 1.C.1., lett. c.).

Nell'ambito di tale attività, il Consiglio si è avvalso, a seconda dei casi, sia del supporto del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi, quanto dell'*Internal Auditor*, del Collegio Sindacale, del Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili e societari, nonché dal Responsabile Affari Legali e Societari.

A tal proposito, si segnala che, il Consiglio, sulla base delle informazioni periodiche ricevute dall'Amministratore Incaricato di sovrintendere al Sistema di Controllo Interno nonché dal Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi, ha provveduto a valutare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente ed ha espresso un giudizio positivo sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, a seguito anche di un processo di approfondita analisi, nonché sull'intero sistema di *governance* dell'Emittente e del Gruppo reputandoli adeguati.

Si segnala, infine, che un prezioso strumento di analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente e del Gruppo, adottato a partire dal 14 marzo 2013, è il "*Business Risk Management*", oggetto di apposita procedura interna dell'Emittente, volto a: (i) implementare un processo per il controllo sistematico dei rischi potenziali derivanti dal business, tenendo conto del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici e valutando i rischi non solo in un'ottica di breve periodo, ma anche e soprattutto di medio lungo periodo; (ii) creare consapevolezza di questi rischi all'interno dell'azienda; (iii) assicurare che i rischi siano assunti ponderatamente; (iv) assicurare che i rischi siano eliminati o, quantomeno, mitigati nella massima misura possibile.

La procedura regola il processo di *risk management* all'interno del Gruppo; a tal fine essa descrive (i) il coordinamento tra i soggetti e gli organismi deputati al sistema dei controlli interni, (ii) il ruolo affidato ai singoli soggetti e organismi nonché (iii) le modalità di gestione delle attività di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi.

Il "*Top Management Team*" (composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e dal Dirigente preposto dell'Emittente), integrato ove occorra dagli Amministratori Delegati delle Società partecipate, assume il ruolo di *Risk Committee*. Ha il compito di svolgere un'adeguata attività istruttoria dei rischi rilevati nonché di tenere e aggiornare la "Banca dati dei rischi" (*risk inventory*) di Gruppo. Si avvale dell'*Internal Auditor* e del Responsabile Affari Legali e Societari.

Valutazione sul generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati (Criterio applicativo 1.C.1., lett. e)

Come definito all'articolo 18 dello Statuto Sociale, gli Organi Delegati (amministratori delegati e comitato esecutivo – se nominato) riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità bimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Emittente e dalle sue controllate.

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio, ha provveduto a valutare, con cadenza almeno bimestrale, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Come sopra meglio indicato, l'Emittente aderisce al Codice e provvede a periodiche revisioni delle proprie procedure in occasione di variazioni normative ovvero, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla propria struttura organizzativa.

Il Consiglio, con delibera del **26 giugno 2020**, ha stabilito i criteri generali per l'individuazione delle operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per

l'Emittente stesso. In particolare, il Consiglio si è riservato l'esame e l'autorizzazione preventiva delle operazioni, ivi comprese quelle finanziarie (quali sottoscrizione di finanziamenti, apertura di linee di credito, investimenti e simili), il cui valore unitario o congiunto sia superiore ad euro 500.000.

Al Consiglio di Amministrazione sono, altresì riservati, l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, e, più in generale, alle operazioni con parti correlate. A tal proposito le operazioni con parti correlate sono disciplinate da un'apposita procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010 e aggiornata, da ultimo, in data 3 luglio 2018, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del Codice Civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito "Regolamento OPC"), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Valutazione sul funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione (Criterio applicativo 1.C.1., lett. g)

Nella riunione del **2 marzo 2021**, il Consiglio di Amministrazione, oltre alla verifica del requisito di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi, ha effettuato la valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, così come previsto dal Criterio Applicativo 1.C.1, lettera g) del Codice.

L'approccio metodologico della procedura di valutazione ha previsto la compilazione di uno specifico questionario da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione che hanno espresso il loro parere sul Consiglio di Amministrazione e sui Comitati istituiti al suo interno. La distribuzione e raccolta del questionario è stata curata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione coadiuvato dalla Responsabile Affari Legali e Societari. Gli esiti del questionario sono stati esaminati nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021. A titolo esemplificativo il processo di valutazione ha riguardato principalmente i seguenti profili:

- programmazione e organizzazione delle riunioni consiliari;
- composizione del Consiglio di Amministrazione ed i profili di competenza presenti;
- flusso informativo per sostenere adeguatamente le decisioni del Consiglio;
- rapporti con l'organo delegato;
- rapporti con gli azionisti;
- efficacia del funzionamento dei Comitati istituiti all'interno del Consiglio;
- adeguatezza della composizione dell'Organismo di Vigilanza 231 e dell'adeguatezza nell'informazione sull'attività di monitoraggio.

Dal processo di autovalutazione è emerso un quadro positivo in termini di efficacia ed efficienza dei lavori sia del Consiglio sia dei Comitati sia dell'Organismo di Vigilanza 231.

La componente rappresentata dagli amministratori indipendenti è stata conforme, nel corso dell'Esercizio, tanto al Codice, quanto alle *best practices*.

Le figure professionali attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione in termini di professionalità e capacità per affrontare le tematiche attuali e future sono state ritenute adeguate, pur valutando un possibile inserimento di profili con visione strategica e specifica capacità tecnica nel settore in cui il Gruppo opera ed intende svilupparsi.

Adeguate per numero e durata sono state considerate le riunioni nonché la relativa agenda dei lavori ed i flussi informativi alla base del processo decisionale nonché il processo di verbalizzazione. Viene inoltre confermato un clima di generale coesione che caratterizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione favorendo un dibattito aperto e costruttivo, rispettoso del contributo di ciascun amministratore e tendente a convergere verso decisioni caratterizzate da un ampio consenso.

Divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.

L'Assemblea, nel corso dell'esercizio 2020, non ha autorizzato in via generale e/o preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ. per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo.

Si precisa che l'articolo 22 del vigente Statuto Sociale prevede che, a parziale deroga dell'art. 2390 cod. civ. e sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori possano rivestire la qualifica di amministratori o dirigenti in società o imprese concorrenti, salvo l'obbligo, in capo agli Amministratori, di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Restano fermi gli altri vincoli di non concorrenza previsti dall'art. 2390 cod. civ..

4.4. Organi Delegati

In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, la rappresentanza legale dell'Emittente di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente nei limiti delle sue attribuzioni.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì al Vicepresidente o ai Vicepresidenti e agli Amministratori Delegati, ove nominati, disgiuntamente fra loro, nonché al Presidente del Comitato esecutivo, ove nominato, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni.

Il Consiglio ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Costantino Di Carlo, le deleghe gestionali ritenute opportune ai fini del buon funzionamento dell'Emittente. Il sistema delle deleghe vigente alla data del 31 dicembre 2020, nonché alla data di approvazione della Relazione, è stato oggetto di conferimento in data **26 giugno 2020**.

In particolare, di seguito si riportano nel dettaglio i contenuti delle attribuzioni suddette.

Amministratori con deleghe

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

COSTANTINO DI CARLO

In data **26 giugno 2020**, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

- di nominare il Consigliere Costantino Di Carlo quale Amministratore Delegato della società FullSix S.p.A., fino alla scadenza del mandato del presente Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al **31 dicembre 2020**, salvo revoca o dimissioni;
- di attribuire al Consigliere Costantino Di Carlo, quale Amministratore Delegato, i seguenti incarichi:
 - (i) gestione dei rapporti istituzionali con clienti, fornitori, enti ed autorità;
 - (ii) definizione degli atti e delle operazioni di gestione, secondo la pianificazione operativa eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di questa, ritenuti dallo stesso Presidente necessari od opportuni alla luce del piano strategico vigente o degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui alle deleghe ad esso attribuite;
 - (iii) nell'ambito di cui al punto precedente, tra l'altro, svolgimento dei rapporti con le banche e, in generale, con il sistema finanziario;
 - (iv) cura dell'aggiornamento del piano strategico, ovvero definizione degli indirizzi strategici da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - (v) proposta di nomina o rimozione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis d.lgs. 58/1998);
- di conferire al Consigliere Costantino Di Carlo, quale Amministratore Delegato, le seguenti deleghe da esercitarsi con firma singola:
 - (i) dare esecuzione alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione relativamente alle operazioni a quest'ultimo riservate o da quest'ultimo decise, se non di competenza dei consiglieri esecutivi o se dal consiglio espressamente previsto;
 - (ii) rappresentare la società in ogni rapporto commerciale ed operativo; sottoscrivere i relativi contratti per importi non eccedenti euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per ogni singola operazione; dare esecuzione in ogni aspetto agli stessi rapporti, con il limite degli atti di dissoluzione del rapporto contrattuale (a qualsiasi titolo e, quindi, esemplificativamente, per mutuo dissenso, diffide ad adempiere, esercizio del potere di risoluzione secondo clausole risolutive espresse, rescissione, per azioni di annullamento, nullità, per recesso, ecc.) e di

disposizione dei rapporti stessi (transazioni, conciliazioni giudiziali ecc. anche qualora prevedano la novazione delle obbligazioni o la modificazione del contratto) che dovessero eccedere l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

(iii) aprire, modificare ed estinguere conti correnti bancari a nome della società, anche presso l'amministrazione dei conti correnti postali; aprire, modificare ed estinguere finanziamenti bancari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma a nome della società, e determinarne l'utilizzo; eseguire prelievi, impartire disposizioni di pagamento, firmare assegni a valore sui conti correnti della società nei limiti degli affidamenti concessi alla società e per importi non eccedenti euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per ogni singola operazione; verificare tali conti correnti ed approvarne il rendiconto;

(iv) procedere alla costituzione di depositi cauzionali, vincolati e speciali, costituire pegni, prestare avalli, emettere vaglia cambiari, rilasciare fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere a favore di terzi per un importo massimo, in tutti i casi, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

(v) rappresentare la società in qualsiasi causa civile e penale, attiva o passiva, ed in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione e cassazione;

(vi) sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi ed i.v.a. nonché provvedere a qualsiasi altro adempimento di natura fiscale;

(vii) rappresentare la società avanti gli uffici fiscali, le commissioni tributarie in ogni grado e avanti qualsiasi autorità amministrativa;

(viii) presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi, fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie;

(ix) ritirare dalle poste e telegrafi, dalle ferrovie dello stato e private, da compagnie di navigazione e da qualunque altro pubblico o privato ufficio dei trasporti e/o spedizioni, lettere raccomandate, assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori;

(x) rappresentare la Fullsix Spa, esercitando il diritto di voto, nelle assemblee delle società partecipate, e, pertanto, espressamente e non esaustivamente, rappresentare la FullSix Spa nei rapporti con le società partecipate YAS DIGITAL MEDIA FZ LLC e YAS DIGITAL MEDIA LLC ed a rappresentare la Fullsix Spa nelle assemblee delle società partecipate YAS DIGITAL MEDIA FZ LLC e YAS DIGITAL MEDIA LLC esercitando il diritto di voto;

(xi) delegare, in tutto o in parte, i poteri sopra elencati a dirigenti, quadri o impiegati della società o a terzi, purché tale delega non configuri un'ipotesi di preposizione institoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2203 e seguenti del codice civile.

Informativa al Consiglio

Al fine di consentire al Consiglio di eseguire una compiuta e precisa valutazione sul generale andamento della gestione, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità media bimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

4.5 Altri Consiglieri Esecutivi

Nel Consiglio di Amministrazione dell'Emittente vi sono consiglieri da considerarsi esecutivi in quanto ricoprono la carica di amministratore delegato o di presidente esecutivo in una società controllata dall'Emittente o perché ricoprono incarichi direttivi nell'Emittente.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Costantino Di Carlo è Presidente e Amministratore Delegato della società Softec S.p.A. ed è Amministratore Unico della società Orchestra S.r.l..

4.6. Amministratori Indipendenti

Un'adeguata presenza di amministratori indipendenti costituisce elemento essenziale per proteggere gli interessi degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, e dei terzi, garantendo che i casi di potenziale conflitto tra gli interessi dell'Emittente e quelli dell'azionista di maggioranza siano valutati con indipendenza di giudizio. Il contributo di amministratori aventi tali caratteristiche è inoltre fondamentale per la composizione ed il funzionamento di strutture consultive dedicate all'esame preventivo ed alla

formulazione di proposte nelle situazioni di rischio; dette strutture, i comitati, costituiscono uno dei mezzi più efficaci per contrastare eventuali conflitti di interesse.

Dopo la nomina, avvenuta in data **26 giugno 2020**, il Consiglio ha provveduto periodicamente a valutare il permanere dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi, applicando a tal fine i criteri indicati nel Codice. Tale valutazione è stata effettuata anche con riferimento all'esercizio in corso, sempre applicando i criteri indicati nel Codice.

Alla data della presente Relazione e alla luce di quanto previsto dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice, i Consiglieri Gian Paolo Coppola, Emmanuel Micheli e Susanna Pedretti sono da considerarsi come indipendenti in quanto ciascuno di essi ha dichiarato:

- a) di non controllare l'emittente, né direttamente né indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone; di non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole; di non partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare un'influenza notevole;
- c) di non avere, né di avere avuto nell'esercizio precedente, né direttamente né indirettamente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo e di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto agli emolumenti per la partecipazione ai Comitati dell'emittente e ai gettoni di presenza deliberati dalla stessa, e di non essere beneficiario di alcun piano di incentivazione legato alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico da amministratore;
- g) di non essere socio né amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nella prima occasione utile dopo la nomina, ovvero in data **26 giugno 2020**, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi, attraverso dirette dichiarazioni da parte dei singoli consiglieri, rendendo noto l'esito delle proprie valutazioni mediante un comunicato diffuso al mercato in pari data.

In data **2 marzo 2021**, il Consiglio della Società ha provveduto a verificare ulteriormente la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice dei richiamati Amministratori indipendenti, come già verificati all'atto della loro nomina, nonché avuto riguardo agli ulteriori requisiti di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

In relazione al procedimento seguito, si evidenzia che:

- o la verifica è stata effettuata sulla base delle informazioni comunicate al Consiglio attraverso specifiche dichiarazioni scritte rese in merito dagli interessati e che
- o il Collegio Sindacale - opportunamente sensibilizzato sul compito allo stesso espressamente attribuito dall'art. 3.C.5. del Codice - ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento per la valutazione dell'indipendenza, dandone specifico riscontro nella medesima riunione consiliare.



4.7. Lead Independent Director

Alla data di redazione della presente Relazione, il Consiglio non ha designato un amministratore indipendente quale *lead independent director*. Il ruolo di *lead independent director* per quanto riguarda il coordinamento delle istanze e contributi degli amministratori non esecutivi nonché il controllo sulla ricezione di completi e tempestivi flussi informativi è di volta in volta svolto dal Presidente del Comitato endoconsiliare coinvolto nella specifica istanza.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Testo Unico della Finanza e nel Regolamento Emittenti Consob, in recepimento della Direttiva europea sul cd. *Market Abuse*, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data **27 giugno 2006**, ha approvato la procedura per la comunicazione delle operazioni effettuate da "soggetti rilevanti", previamente individuati, sulle azioni della Società (cd. *internal dealing*) e, in **data 9 agosto 2006**, ha approvato la procedura richiesta per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate.

In data **30 giugno 2016**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha proceduto ad aggiornare le suddette procedure in relazione agli interventi normativi di cui al:

- Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In data **12 luglio 2017**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha provveduto ad aggiornare la procedura denominata "Regole e procedura in materia di Internal Dealing" in base anche alla Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017.

Le suddette procedure sono pubblicate nella sezione Corporate Governance del sito internet dell'Emittente (<https://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/>). Di seguito, una sintesi delle procedure approvate.

Regole e procedura in materia di Internal Dealing

L'Emittente in data 27 giugno 2006 ha adottato la procedura denominata "Regole e procedura in materia di Internal Dealing", successivamente aggiornata in data 22 marzo 2007, in data 30 giugno 2016 ed in data 12 luglio 2017. Tale documento definisce le regole per l'adempimento da parte dei soggetti rilevanti degli obblighi di informazione alla Consob e al mercato sulle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto le azioni dell'Emittente, o gli strumenti finanziari alle stesse collegati, compiute da tali soggetti anche per interposta persona. Sono previsti dei cosiddetti *black out period*.

La finalità di tale procedura è quella di prevenire violazioni delle normative applicabili e di assicurare elevati standard di trasparenza e di informativa al mercato sui comportamenti individuali rilevanti aventi ad oggetto le azioni FullSix e gli strumenti finanziari ad esse collegati. La Procedura rientra, quindi, tra gli strumenti di controllo adottati dalla Società e dal Gruppo FullSix al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF ed D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche.

Procedura per la gestione del Registro delle Persone informate e della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

La "Procedura per la gestione del Registro delle Persone informate e della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate", adottata dall'Emittente in data 9 agosto 2006, successivamente aggiornata in data 30 giugno 2016, disciplina (i) i requisiti per la qualificazione di un'informazione come privilegiata e le relative responsabilità all'interno dell'Emittente; (ii) le modalità di monitoraggio dell'accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza della stessa, con particolare riferimento all'istituzione ed al mantenimento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate di cui all'art. 115-*bis* del TUF, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nell'art. 152-*bis* del Regolamento Emittenti e (iii) le modalità di effettuazione della comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate, nonché le ulteriori comunicazioni tra la Società ed il pubblico, gli analisti di mercato e gli investitori in genere.



Il Responsabile della tenuta del Registro è identificato nel Responsabile Affari Legali e Societari dell'Emittente.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha istituito al proprio interno:

- il Comitato per la remunerazione;
- il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi;
- il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

i cui ruoli e requisiti sono stati costantemente aggiornati in base all'evolversi nel tempo degli indirizzi di *best practice* in tema di *corporate governance*.

L'Emittente non ha costituito un comitato che svolge le funzioni di due o più dei comitati previsti nel Codice.

In data **30 luglio 2012**, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., recependo le novità introdotte con la revisione dell'articolo 7 del "Codice di Autodisciplina delle società con azioni quotate" approvate nel mese di dicembre 2011, che prevedevano un ampliamento delle competenze attribuite al Comitato di Controllo Interno con l'estensione anche alla gestione dei rischi, ha approvato la delibera che individuava il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi nel pre-esistente Comitato per il Controllo Interno.

A seguito del rinnovo da parte dell'Assemblea degli azionisti del **26 giugno 2020** della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data **26 giugno 2020**, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha nominato i componenti dei sopra citati comitati. I Comitati risultano così costituiti:

- Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi: Susanna Pedretti (Presidente); Gian Paolo Coppola, Emmanuel Micheli;
- Comitato per la Remunerazione: Gian Paolo Coppola (Presidente), Emmanuel Micheli, Susanna Pedretti;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Emmanuel Micheli (Presidente); Gian Paolo Coppola; Susanna Pedretti.

Alla data di redazione della presente Relazione, la composizione dei Comitati risulta la seguente:

- Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi: Susanna Pedretti (Presidente); Gian Paolo Coppola, Emmanuel Micheli;
- Comitato per la Remunerazione: Gian Paolo Coppola (Presidente), Emmanuel Micheli, Susanna Pedretti;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Emmanuel Micheli (Presidente); Gian Paolo Coppola; Susanna Pedretti.

I Comitati medesimi rivestono funzioni propositive e consultive e assistono il Consiglio di Amministrazione nelle attività riguardanti le materie di rispettiva competenza, operando conformemente alle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

La Società non ha istituito altri comitati con funzioni propositive e consultive, diversi da quelli previsti dal Codice di Autodisciplina.

7. COMITATO PER LE NOMINE

Con riferimento al Codice (*Principio 5.P.1.*), il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, ha ritenuto di non prevedere, al proprio interno, la costituzione di un Comitato per le nomine posto che l'elezione degli Amministratori viene effettuata, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, con il meccanismo del voto di lista, che, in quanto tale, assicura la massima trasparenza procedurale ed un'omogenea composizione del Consiglio.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione (*Principio 6.P.3.*)

Per le informazioni di cui alla presente sezione si fa esplicito rinvio alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per le informazioni di cui alla presente sezione si fa esplicito rinvio alla "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di *internal audit* e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Attualmente non sono previsti meccanismi di incentivazione in relazione alla funzione di *Internal Audit* e in riferimento al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Remunerazione degli amministratori non esecutivi

La remunerazione degli amministratori non esecutivi non risulta legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente (Criterio Applicativo 6.C.4.) e gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria (Criterio Applicativo 6.C.4.).

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Attualmente per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni e non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale, non è prevista la corresponsione di alcuna indennità in caso di cessazione anticipata del rapporto.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella riunione del **5 settembre 2001** ha istituito al proprio interno il "Comitato per il Controllo Interno".

In data **22 dicembre 2010**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha attribuito al Comitato per il Controllo Interno anche l'esercizio delle funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

In data **30 luglio 2012**, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., recependo le novità introdotte con la revisione dell'articolo 7 del "Codice di Autodisciplina delle società con azioni quotate" approvate nel mese di dicembre 2011, che prevedevano un ampliamento delle competenze attribuite al Comitato di Controllo Interno con l'estensione anche alla gestione dei rischi, ha approvato la delibera che individuava il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi nel pre-esistente Comitato per il Controllo Interno. Al Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi è stata confermata la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In tale riunione del Consiglio di Amministrazione è stata altresì approvata la revisione .03 al Regolamento del Comitato che recepisce le revisioni inerenti l'estensione delle proprie competenze.

In data **14 maggio 2013**, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha deliberato di individuare una diversa composizione per il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi differenziandolo dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Tale diversa composizione è stata confermata con delibera del Consiglio di Amministrazione del **26 giugno 2020**.

Composizione e funzionamento del comitato controllo e rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato, la cui composizione è stata rinnovata nell'esercizio 2020 a seguito dell'Assemblea tenutasi in data **26 giugno 2020** e del Consiglio d'Amministrazione svoltosi in pari data, è costituito da tre Amministratori indipendenti.

Il Consiglio d'Amministrazione svoltosi in data **26 giugno 2020** ha nominato quali componenti del Comitato i consiglieri indipendenti Susanna Pedretti (Presidente), Gian Paolo Coppola e Emmanuel Micheli ai sensi del Principio 7.P.4. del Codice.

Alla data di redazione della presente Relazione, la composizione del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi è rimasta invariata rispetto alla data di nomina avvenuta il 26 giugno 2020.

La maggioranza dei componenti del Comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi si è riunito n. 8 (otto) volte e precisamente nelle seguenti date: 17 febbraio, 4 marzo, 11 marzo, 8_16 aprile, 11 maggio, 23 settembre, 9 novembre, 10 novembre.

Le relative riunioni sono state regolarmente verbalizzate. La durata media delle riunioni è stata di circa 90 minuti.

Il Controllo Interno e Gestione dei Rischi in data **8 febbraio 2021** ha approvato il calendario delle riunioni per l'esercizio 2021: a decorrere dell'esercizio 2021, il Comitato ha già tenuto 2 (due) riunioni e precisamente in data 8 febbraio e 25 febbraio 2021.

Alle riunioni del Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato ai sensi del Criterio applicativo 7.C.3.. In funzione degli argomenti all'Ordine del Giorno inoltre, su invito del Presidente del Comitato, hanno partecipato il Responsabile della funzione *Internal Audit*, l'Amministratore incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno e gestione rischi e alcuni dipendenti dell'Emittente (in particolare, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e la Responsabile Affari Legali e Societari).

Funzioni attribuite al comitato per il controllo e rischi

Ai sensi dell'articolo 5 (Compiti e Funzioni del Comitato) del Regolamento del Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi di FullSix S.p.A.,

“5.1 Il Comitato ha funzioni propositive, consultive e istruttorie, nell’ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione, in materia di assetto dei controlli:

(i) sulla gestione dei rischi;

(ii) sul sistema informativo contabile;

(iii) sul funzionamento della struttura di Internal Auditing della Società, anche nella sua qualità di capogruppo.

5.1.1 Con riferimento alle proprie specifiche funzioni in materia di assetto dei controlli sulla gestione dei rischi, il Comitato svolge fra l’altro i seguenti compiti:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nell’esame periodico delle politiche di gestione del rischio;

- supporta il Consiglio di Amministrazione nell’attività di vigilanza sull’effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (“use test”) e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa;

- verifica periodicamente la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi e delle relative procedure, portando tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione i risultati delle proprie verifiche; in caso di carenze o anomalie, propone al Consiglio di Amministrazione idonee misure correttive e ogni occorrente segnalazione e/o denuncia ad organi e/o autorità competenti;

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica dell’applicazione delle delibere assunte nell’ottica di un adeguato presidio dei rischi.

5.1.2 Con riferimento alle proprie specifiche funzioni in materia di assetto dei controlli sul sistema informativo contabile, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- valuta l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato;

- valuta i risultati esposti dalla società di revisione nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti.

5.1.3 Con riferimento alle proprie specifiche attribuzioni in materia di assetto dei controlli sul funzionamento della struttura di Internal Auditing, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- verifica che il sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi sia accurato, completo e tempestivo;

- esprime pareri su richiesta dell’amministratore esecutivo su specifici aspetti inerenti all’individuazione ed al presidio dei rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

- assiste il Cda per la verifica periodica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

- verifica (i) che l’assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito dalle funzioni aziendali preposte in coerenza con gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione e (ii) che alle funzioni medesime (in particolare la funzione di Internal Auditing) sia assicurata un’autonomia di giudizio appropriata e siano assicurati mezzi e risorse adeguati per l’esercizio delle sue funzioni;

- esamina le relazioni periodiche della funzione Internal Auditing e, qualora essa segnalasse gravi irregolarità, ne dà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

5.2 Il Comitato svolge inoltre le seguenti funzioni:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, non oltre il termine per l’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

- vigila, con il supporto della funzione Internal Auditing, sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico aziendale;

- svolge gli ulteriori compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.”

Le principali attività svolte dal Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi nel corso dell'Esercizio 2020 hanno riguardato:

- l'esame delle relazioni semestrali di *audit* svolte dal responsabile della funzione *Internal Audit*, l'esame dell'avanzamento del piano di audit e la valutazione di eventuali interventi correttivi;
- la valutazione sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi del Criterio Applicativi 7.C.2 lettera f) del nuovo Codice di Autodisciplina e la predisposizione della relazione in occasione della relazione finanziaria annuale e semestrale;
- l'esame e la valutazione del Piano Annuale 2020 di lavoro del Responsabile della funzione *Internal Audit*;
- l'esame dell'aggiornamento della Banca Dati Rischi;
- l'esame e monitoraggio delle iniziative adottate dall'Emittente e dalle società del Gruppo per la gestione dei rischi in riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19.

Il funzionamento del Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi è disciplinato da un apposito Regolamento approvato in data 10 settembre 2009, revisionato in data 4 febbraio 2011, per recepire, *inter alia*, la variazione di denominazione e l'estensione delle funzioni ed è stato ulteriormente aggiornato in data 30 luglio 2012 recependo le novità introdotte con la revisione dell'articolo 7 del "Codice di Autodisciplina delle società con azioni quotate" approvate nel mese di dicembre 2011. L'ultima revisione al Regolamento è stata approvata in data 19 settembre 2019 al fine aggiornare le funzioni del Comitato dal quale sono state espunte quelle relative all'esame delle operazioni con parti correlate demandate ad altro specifico comitato costituito.

Alle riunioni del Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato ai sensi del Criterio applicativo 7.C.3.

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura di un Segretario designato dal Comitato, anche al di fuori dei propri componenti, in quest'ultimo caso individuato, di massima, nell'ambito della funzione Affari Legali e Societari. Il verbale è trasmesso agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale è trascritto su un apposito registro, la cui tenuta è a cura del Responsabile degli Affari Legali e Societari, che lo pone a disposizione del Comitato stesso e del Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato di Controllo Interno e di gestione dei rischi ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del **26 giugno 2020**, le risorse finanziarie messe a disposizione per l'assolvimento dei compiti di tutti i Comitati sono pari complessivamente ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi dell'Emittente:

- è conforme ai principi di cui all'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. pubblicato nel luglio 2018 e più in generale, alle *best practices* esistenti in ambito nazionale ed internazionale;
- rappresenta l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali nell'ambito del Gruppo;
- contribuisce a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli e coerenti con la propensione al rischio, nonché la diffusione di una corretta conoscenza dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione cura la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali attraverso la costante definizione delle linee d'indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi, valutandone periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento, avendo riguardo, all'evoluzione dell'operatività e del contesto di riferimento.

Nello svolgimento delle suddette funzioni, il Consiglio si avvale della collaborazione dell'Amministratore Incaricato di sovrintendere al Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi, nonché all'operato del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi e dell'Internal Auditor. Esso, inoltre, tiene in considerazione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato dall'Emittente.

Nel corso dell'Esercizio, in particolare, in occasione dell'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2019, della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 e della Relazione Finanziaria Annuale 2020 il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle indicazioni fornite in merito dal Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, ha ritenuto che sia stato correttamente realizzato il Sistema del Controllo Interno e di Gestione dei Rischi il quale, stante le attuali dimensioni e complessità organizzative dell'Emittente, si presenta complessivamente adeguato, efficace ed effettivamente funzionante.

Il Consiglio si riserva, comunque, di apportare alle linee d'indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi le ulteriori modifiche od integrazioni, qualora ritenute necessarie, identificando, se del caso, le eventuali azioni da intraprendere allo scopo.

Premessa

Il sistema di gestione dei rischi non è considerato separatamente dal sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria; entrambi costituiscono difatti elementi del medesimo Sistema.

L'Emittente è dotato di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi volto a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria (siano esse informazioni previsionali e consuntive della Capogruppo e/o delle società controllate), la conformità dei comportamenti aziendali alle leggi, ai regolamenti e alle direttive e alle procedure aziendali, nonché la salvaguardia dell'integrità patrimoniale delle varie entità costituenti il Gruppo FullSix.

Il nuovo art. 7 del Codice, precedentemente rubricato come art. 8, è stato rinominato da "sistema di controllo interno" a "sistema di controllo interno e di gestione dei rischi". Questa modifica è stata introdotta sia per allineare il "Codice Preda" ai più recenti testi di legge (quale il D.Lgs. n. 39/2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE") sia per sottolineare lo stretto collegamento tra tutte le componenti del "sistema di controllo interno" e il concetto di "rischio".

Secondo una concezione più attuale, infatti, il "sistema dei controlli" ruota attorno alla nozione di "rischio aziendale", e quindi al processo di "*risk management*", così come specificato dalle *best practices* internazionali (in primo luogo il CoSO Report): identificazione; misurazione; gestione e monitoraggio (le tre fasi tipiche del processo appena menzionato).

Come evidenziato dal commento al ripetuto art. 7, il "sistema dei controlli" non deve essere inteso come mero strumento di "*compliance*", ma acquisisce altresì un vero e proprio valore di "strumento gestionale",

di strumento cioè per la gestione d'impresa in coerenza con gli obiettivi aziendali e per favorire l'assunzione di decisioni consapevoli (v. Principio 7.P.2 del Codice).

Al Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi sono riconducibili varie componenti, tra le quali il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, il Regolamento in materia di Procedure per le Operazioni con Parti Correlate, le Regole e procedura in materia di *Internal Dealing*, Procedura per la gestione del Registro delle Persone informate e della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, la *Business Risk Management Policy*, il Manuale e le Procedure per la Qualità ISA 9001, il sistema di deleghe e procure.

In riferimento all'informativa finanziaria, tale sistema è finalizzato a garantirne l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività.

Definizione delle principali caratteristiche

L'applicazione del sistema di controllo interno (e di gestione dei rischi) è affidata alla responsabilità primaria del *management* funzionale, in quanto le attività di controllo costituiscono parte integrale dei processi gestionali.

Il *management* deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e presidiare, in particolare, i menzionati "controlli di linea", costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative e società del Gruppo Fullsix svolgono sui propri processi.

I controlli di terzo livello propri della "Funzione di revisione interna" (*Internal audit*) dovranno, quindi, coordinarsi e integrarsi con i controlli di secondo livello operati dalle funzioni aziendali alle quali sono demandati il monitoraggio e la gestione dei tipici rischi aziendali: operativi; finanziari; di mercato; di (non) conformità; di commissione di reati (tra cui i "reati presupposto" previsti dal D.Lgs. n. 231/2001), ecc..

La periodica verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento e la sua eventuale revisione, costituiscono parte essenziale della struttura del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di consentire una sua piena e corretta efficacia.

Tale verifica periodica spetta al Consiglio di Amministrazione assistito dal Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. Lo stesso avrà cura non solo di verificare l'esistenza e l'attuazione nell'ambito del Gruppo di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ma anche di procedere periodicamente ad un esame dettagliato della struttura del sistema stesso, della sua idoneità e del suo effettivo e concreto funzionamento.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione riceve ed esamina almeno semestralmente le relazioni predisposte dal Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e riceve bimestralmente informazioni, in occasione delle riunioni consiliari, dall'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, al fine di verificare (i) se la struttura del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in essere nel Gruppo risulti concretamente efficace nel perseguimento degli obiettivi e (ii) se le eventuali debolezze segnalate implicano la necessità di un miglioramento del sistema.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, semestralmente, in occasione dell'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale e della Relazione Finanziaria Annuale:

- esamina quali siano i rischi aziendali significativi sottoposti alla sua attenzione dall'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e valuta come gli stessi siano stati identificati, valutati e gestiti. A tal fine, particolare attenzione viene posta nell'esame dei cambiamenti intervenuti, nel corso dell'ultimo esercizio di riferimento, nella natura ed estensione dei rischi e nella valutazione della risposta del Gruppo a tali cambiamenti;
- valuta l'efficacia e l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi della Società nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica nel fronteggiare tali rischi, ponendo particolare attenzione alle eventuali inefficienze che siano state segnalate;
- considera quali azioni siano state poste in essere ovvero debbano essere tempestivamente intraprese per sanare tali carenze;
- predispone eventuali ulteriori politiche, processi e regole comportamentali che consentano al Gruppo di reagire in modo adeguato a situazioni di rischio nuove o non adeguatamente gestite.

Si ricorda che in data **14 marzo 2013**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato un'apposita Procedura per il "Risk Business Management". Lo scopo del "Business Risk Management" – oggetto della procedura – è quello di: (i) implementare un processo per il controllo sistematico dei rischi potenziali derivanti dal business; (ii) creare consapevolezza di questi rischi all'interno dell'azienda; (iii) assicurare che i rischi siano assunti ponderatamente; (iv) assicurare che i rischi siano eliminati o, quantomeno, mitigati nella massima misura possibile.

Tale procedura è stata aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione del **28 luglio 2016** e successivamente con delibera del **27 aprile 2020**.

Le principali caratteristiche del processo oggetto della procedura per il "Risk Business Management" sono le seguenti:

- il controllo dei rischi è considerato parte integrante di tutti i processi aziendali;
- obiettivi del processo di *risk management* sono la completa individuazione e valutazione dei possibili rischi inerenti la complessiva gestione aziendale;
- l'attenzione rivolta alla preventiva individuazione dei rischi, alla loro valutazione, alla identificazione e attuazione di idonee contromisure nonché alla comunicazione dei rischi all'interno della struttura societaria e di quella di Gruppo, è parte integrante dei compiti e delle responsabilità del management e di tutti i dipendenti; per questo motivo non viene creata una separata Funzione di Risk management;
- il *Risk management* segue il cd. "principio dei quattro-occhi" ("*4-eyes principle*"); la valutazione dei rischi deve, quindi, essere effettuata dal Responsabile di funzione e rivista dal *Risk Committee*;
- l'eventuale mancata valutazione dei rischi da parte del Responsabile di funzione, rilevata dai dipendenti sottoposti, deve essere da questi segnalata alla Funzione *Internal Audit* di Fullsix S.p.A.

Nella riunione del **2 marzo 2021**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha esaminato la Relazione annuale del Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e le considerazioni in essa riportate sullo stato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di FullSix e, ad esito della disamina, il Consiglio, anche alla luce delle iniziative in corso, ha valutato il sistema di controllo interno complessivamente adeguato, efficace ed effettivamente funzionante in relazione alla dimensione e alla complessità attuale dell'Emittente e del Gruppo FullSix.

Nell'ambito della propria Relazione Annuale, il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ha, da ultimo, avuto riguardo di verificare la coerenza con il quadro normativo delle misure intraprese dalla Società con riferimento all'evento eccezionale globale verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio (emergenza sanitaria Covid-19), avendo altresì accertato che il rischio connesso alla salute e sicurezza dei lavoratori è compreso nella mappatura dei rischi di cui alla Procedura per il "Risk Business Management".

11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha conferito, in data **26 giugno 2020**, deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo, individuando lo stesso quale amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del Criterio Applicativo 7.P.3., numero (ii), del Codice di Autodisciplina.

Nell'esercizio 2020, l'amministratore esecutivo, avvalendosi della collaborazione del responsabile della funzione di *Internal Audit*:

- ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di *compliance*), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, e li ha sottoposti periodicamente all'esame del Consiglio (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. a*);
- ha dato esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva e l'efficacia (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. b*);
- si è occupato dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. c*).

Si rammenta che l'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ha il potere di chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne



nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. d*).

In data **26 giugno 2020**, l'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del criterio applicativo 7.C.1. del Codice, ha proposto al Consiglio di Amministrazione di rinnovare all'Avv. Claudio Elestici l'incarico di Responsabile della Funzione di *Internal Audit* fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

In data **2 settembre 2020**, il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale Responsabile della Funzione di Internal Audit dell'Emittente, l'Avv. Claudio Elestici.

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

Il Consiglio di Amministrazione del **2 settembre 2020** ha confermato quale Responsabile della Funzione *Internal Audit*, su proposta di Costantino Di Carlo, quale Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e previo parere del Comitato Controllo e Gestione dei Rischi, l'Avv. Claudio Elestici, un professionista esterno. Nella medesima riunione del **2 settembre 2020** ne ha definito, sentito anche il Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.

Il Responsabile della Funzione *Internal Audit* non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza. Riferisce del proprio operato al Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi e al Collegio sindacale; in particolare, riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

In data **9 novembre 2020** e in data **10 novembre 2020**, il Comitato per il Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente ha esaminato e validato il piano di lavoro del Responsabile della Funzione *Internal Audit*, riferito al periodo Maggio 2020 - Maggio 2021. Il Piano di lavoro del Responsabile della Funzione *Internal Audit* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **12 novembre 2020**.

Le attività pianificate sono state orientate principalmente a:

- a) monitoraggio dei sistemi di controllo interno – Risk Assessment “Entity level controls”: struttura organizzativa favorevole all'efficienza e all'efficacia della comunicazione, approccio alla gestione degli affari (mediante, Control & Risk Self Assessment);
- b) analisi dei sistemi di controllo interno – Risk Assessment “Activity level controls”: mappatura delle attività, dei ruoli aziendali, dei principali rischi e dei relativi presidi di controllo (mediante, Control & Risk Self Assessment);
- c) declinazione di un action plan, rivolto al miglioramento gestionale delle attività, sulla scorta degli esiti delle valutazioni di cui alle lettere a. e b. che precedono;
- d) monitoraggio dell'action plan, al fine di verificare in via continuativa la sua funzionalità e soprattutto la sua adeguatezza in relazione alla struttura organizzativa;
- e) verifica della corretta attuazione della procedura “Business Risk Management”, con particolare riferimento all'implementazione della Banca Dati Rischi, con giusta periodicità salvo immediati necessari recepimenti laddove rilevanti;
- f) consulenza sulle procedure aziendali e verifica applicazione, dalla “Business Risk Management” al whistleblowing fino a tutte le procedure a supporto delle attività di competenza dei responsabili di funzione aziendale;
- g) partecipazione alle riunioni del Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e collaborazione proattiva in seno al medesimo (in particolare, FullSix S.p.A.);
- h) collaborazione nello svolgimento di specifici incarichi che dovessero essere affidati dai Collegi Sindacali del Gruppo o dal Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Capogruppo;
- i) elaborazione dei flussi informativi in seno al Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e ai Collegi Sindacali del Gruppo;
- j) predisposizione di relazioni periodiche, comprensive di valutazione finale sull'idoneità del sistema di controllo interno volto a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo;
- k) coordinamento e supporto alle attività dell'Organismo di Vigilanza, nell'implementazione del Modello di Organizzazione 231 rispetto ai reati tributari ed alle fattispecie individuate dal D.lgs. 75/2020 - in recepimento della c.d. Direttiva PIF;
- l) coordinamento e supporto alle attività dell'Organismo di Vigilanza, in relazione all'esecuzione delle verifiche ispettive sulla corretta applicazione del Modello di Organizzazione 231;
- m) coordinamento e supporto ai responsabili del trattamento dei dati, nelle procedure di conformità ex GDPR ed in quelle di 'Adeguamento' ex rispettivo Decreto;

- n) verifiche sull'implementazione e sulla realizzazione dei protocolli di sicurezza in punto misure anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro;
- o) attività di assurance, anche mediante audit congiunti con l'OdV, sui seguenti processi e procedure - in follow up rispetto alle attività svolte precedentemente:
 - (i) contratti intercompany per servizi centralizzati;
 - (ii) selezione e qualificazione dei fornitori;
 - (iii) gestione dei pagamenti ai fornitori;
 - (iv) gestione degli acquisti;
 - (v) gestione dei cespiti.

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

L'Emittente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del **15 dicembre 2009**, ha adottato il:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- Codice Etico che riassume i principi e i valori che il Gruppo FullSix ritiene basilari per una condotta corretta ed equa nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

In adesione alle *best practice* societarie in materia di *corporate governance* e ai principi contenuti nelle Linee guida per la costruzione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria (versione marzo 2014), tenuto conto dell'operatività dell'Emittente, il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato, si articola in una parte generale ed in una parte speciale secondo la seguente struttura:

a) Parte generale:

Sezione i: Il modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Introduttiva

Sezione ii: Il codice etico aziendale

b) Parte speciale:

Sezione i: Le procedure

Sezione ii: Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

Sezione iii: Reati societari

Sezione iv: Reati di market abuse

Sezione v: Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione vi: Reati connessi con violazioni delle norme antinfortunistiche o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Sezione vii: Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza

Sezione viii: Reati informatici e trattamento illecito di dati

Sezione ix: Delitti di criminalità organizzata

Sezione x: Delitti contro l'industria ed il commercio

Sezione xi: Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore

Sezione xii: Reati ambientali

Sezione xiii: Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sezione xiv: Reati contro la fede pubblica

Sezione xv: Reati transnazionali

Sezione xvi: Tipologie di reato non rilevanti ai fini del Modello

In ottemperanza al piano di adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. Articolo 6 D.Lgs. 231 si segnala, altresì, che in data **15 settembre 2009**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato le seguenti procedure:

- "Procedura Formazione ed addestramento del personale" che i) definisce le responsabilità, i criteri e le modalità per individuare le necessità di formazione e addestramento del personale; ii) provvede alla formazione/addestramento registrandone poi l'effettuazione; iii) valuta annualmente le prestazioni di tutto il personale;

- “Procedura gestione di esposti e denunce” che disciplina la gestione degli esposti e delle denunce relative a presunte violazioni di norme legali o principi etici e comportamentali.

In data **28 luglio 2011**, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la versione .02 del Modello 231, inserendo numerosi aggiornamenti richiesti dall’evoluzione normativa e aventi riflesso sulla Parte Speciale del Modello 231.

In data **30 luglio 2012**, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la versione .03 del Modello 231, in cui sono state inserite le modifiche necessarie ad accogliere nell’elenco dei reati-presupposto la nuova categoria dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies (introdotto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011).

In data **29 gennaio 2013**, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la versione .04 del Modello 231, in cui sono state inserite modifiche riguardanti:

- l’aggiornamento della Parte speciale, Sezione II – Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione –, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l’inserimento di una nuova Parte speciale – Sezione XIII – dedicata al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109);
- l’integrazione delle disposizioni relative all’applicabilità del presente Modello alle società appartenenti al Gruppo Fullsix;
- l’integrazione dei principi di condotta evidenziati nel Codice Etico con riferimento all’abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti e divieto di fumo (para. 4.17) e alle molestie o mobbing sul luogo di lavoro (para. 4.18).

In data **18 marzo 2014**, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la versione .05 del Modello 231. Le principali novità introdotte con la “revisione 05” si possono riassumere come segue:

- l’inserimento, in Premessa, di paragrafi dedicati alla “Struttura del Modello”, al “Glossario”, alle “Abbreviazioni” e all’ “Elenco degli Allegati”;
- l’inserimento di tre nuovi Allegati (Allegato 1: la normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 e i reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 - Allegato 2: relazioni di service nell’ambito del Gruppo FullSix - Allegato 3: elenco dei reati-presupposto e sintesi delle condotte criminose);
- l’inserimento, nella “Struttura del Modello”, di due nuove Parti speciali, dedicate ai reati contro la fede pubblica (v. Sezione XIV della Parte speciale) e ai reati transnazionali (v. Sezione XV della Parte speciale), e la conseguente modifica della Sezione della Parte speciale relativa alle “Tipologie di reato non rilevanti ai fini del Modello (attuale Sezione XVI);
- l’aggiornamento dell’elenco dei reati-presupposto inserito nella presente Parte generale;
- l’aggiornamento di alcune Sezioni della Parte speciale, per evidenziare le modifiche normative intervenute, le nuove pronunce giurisprudenziali considerate rilevanti e l’esito dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- la specificazione della disciplina relativa alle cd. “operazioni in deroga”;
- il richiamo alla procedura “Business Risk Management”, adottata dal Consiglio di amministrazione il 14 marzo 2013, e alla relativa “Banca dati rischi del Gruppo Fullsix”;
- la formale estensione del divieto di “qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio/utilità ... che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio” anche a “dipendenti di clienti o potenziali clienti” (in relazione al reato di “corruzione tra privati” di cui all’art. 2536, comma 3, c.c.), oltre che a “funzionari pubblici” (v. para. 4.6 del Codice Etico).

In data **19 marzo 2015**, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la versione .06 del Modello 231. Le principali novità introdotte con la “revisione 06” si possono riassumere nell’aggiornamento del Modello organizzativo di FullSix S.p.A. al fine di adeguarlo alle novità normative, regolamentari e giurisprudenziali che, nel 2014, hanno interessato la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In particolare si segnala:

- la proposta di modifica del reato di falso in bilancio e di introduzione del reato di auto riciclaggio;
- le modifiche al sistema anti-corruzione e previsione di un’integrazione dell’elenco dei reati-presupposto;

modifiche all'art. 416-ter, c.p.;

- modifiche all'art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001;

- nuove Linee guida di Confindustria sulla costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo; autonomo profilo di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di combustione di rifiuti (art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006);

- intervento della Cassazione sul concetto di "condotta fraudolenta" e su altri temi riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;

- intervento della Cassazione sull'applicabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416, c.p.) in relazione a delitti-scopo non rientranti tra i "reati-presupposto".

In data **12 maggio 2016**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato la versione .07 del Modello 231.

Le principali novità introdotte con la "revisione 07" si possono riassumere nell'aggiornamento del Modello organizzativo di FullSix S.p.A. al fine di adeguarlo alle novità normative, regolamentari e giurisprudenziali che, nel 2015, hanno interessato la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In particolare si segnala:

l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Emittente, per adeguarlo alle recenti delle novità normative intervenute (Leggi nn. 68 e 69 del 2015);

l'aggiornamento della parte speciale del Modello con precisazioni riguardo alle modalità attuative del reato di autoriciclaggio;

l'aggiornamento della parte speciale del Modello a seguito dell'intervento sulla normativa in materia di reati tributari (D.L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e riforma dei reati tributari è divenuta legge con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), con riferimento al reato di associazione per delinquere (finalizzata all'evasione fiscale).

In data **14 maggio 2019**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato la versione .08 del Modello 231. L'attività di revisione ha avuto ad oggetto l'intero Modello Organizzativo con l'obiettivo di:

- a) aggiornare la mappatura dei rischi, avendo riguardo alle modifiche legislative e all'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001;
- b) rinnovare la mappatura dei rischi e delle attività sensibili;
- c) revisionare conseguentemente la Parte Generale del Modello;
- d) revisionare conseguentemente la Parte Speciale anche nell'ottica di una semplificazione dei contenuti del precedente Modello Organizzativo;
- e) introdurre nuove procedure operative per implementare efficacia e adeguatezza del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza della Società – deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (art. 6, lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento continuo – è stato individuato in un organismo collegiale composto da 2 a 5 membri, interni e/o esterni.

L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza è formata da un professionista esterno (uno) in qualità di Presidente e da 2 (due) Sindaci Effettivi: Federico Riboldi (Presidente); Jean-Paul Baroni (Componente); Anna Maria Pontiggia (Componente).

L'Organismo svolge le seguenti principali funzioni: (i) vigila sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dei Destinatari del Modello; (ii) vigila sull'effettività e adeguatezza del Modello Organizzativo, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; (iii) vigila sull'attuazione del Modello Organizzativo, in relazione alle procedure e ai protocolli che la Società ha adottato o intende adottare; (iv) vigila sull'aggiornamento del Modello Organizzativo, ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni. L'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi societari, secondo le modalità meglio specificate nel Modello, in merito all'attuazione del Modello stesso e alla rilevazione di eventuali criticità.

Nel corso dell'Esercizio, l'Organismo di Vigilanza si è riunito n. 5 (cinque) volte, e precisamente in data 17 febbraio, 24 aprile, 25 giugno, 16 settembre, 11 novembre.



Per tutte le riunioni l'Organismo procede a redigere appositi verbali, nei quali vengono illustrate le risultanze delle attività svolte.

L'Emittente ha da tempo attivato un'apposita casella di posta elettronica dedicata e riservata (odv231@fullsix.it) che permette ad ogni dipendente di poter inviare un messaggio direttamente all'Organismo di Vigilanza, al fine di effettuare eventuali segnalazioni. Al riguardo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal Modello, tale messaggio può essere letto esclusivamente dai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello 231, Parte Generale e Parte Speciale, il Codice Etico e le procedure sopra citate sono resi disponibili sulla rete intranet aziendale.

La Parte Generale del Modello 231, il Codice Etico e l'indirizzo di contatto dell'Organismo di Vigilanza 231 sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente nella sezione Corporate Governance – Modello 231 (<http://www.fullsix.it/corporate-governance/modello-231/>).

11.4. SOCIETÀ DI REVISIONE

La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi di legge da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.

L'Assemblea dei Soci del **2 agosto 2019** ha deliberato di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ed ha contestualmente deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per gli esercizi 2019-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 24 giugno 2019. La motivazione della revoca per giusta causa dell'incarico alla società BDO Italia S.p.A., come diffusamente descritto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, discende dalla variazione dell'azionista di controllo dell'Emittente, variazione intervenuta a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che ha portato la società Orizzonti Holding S.p.A. a detenere, con il ripristino del flottante, una partecipazione pari al 76,37% del capitale sociale, esercitando, pertanto, il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile e dell'art. 93 del TUF. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 ("Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"), costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale "il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione".

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

L'articolo 16 dello statuto dell'Emittente disciplina i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tale articolo prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con le ordinarie maggioranze previste dallo Statuto, previo parere del Collegio Sindacale, nomini il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. 58/1998, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza complessiva di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, su proposta effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Costantino Di Carlo, ha confermato, in data **26 giugno 2020**, Lorenzo Sisti, *Chief Financial Officer* della società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari stabilendo la durata in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, salvo revoca o dimissioni.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del **26 giugno 2020**, sono stati conferiti i seguenti poteri:

1. accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili senza necessità di autorizzazioni;
2. partecipare ai flussi interni rilevanti ai fini contabili;
3. approvare tutte le procedure aziendali che hanno un impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
4. partecipare al disegno dei sistemi informativi.

Alla carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020, è stata assegnata la disponibilità annuale di euro 20.000 per ricorrere autonomamente a consulenze esterne.

11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

L'Emittente ha previsto modalità di coordinamento tra vari i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Consiglio di Amministrazione, amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, Comitato di Controllo Interno e Gestione dei rischi, Comitato Operazioni con Parti Correlate, Responsabile della funzione Internal Audit, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231) (Principio 7.P.3.).

In particolare, l'articolo 8 (Partecipazione) del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi, approvato nella versione aggiornata in data 19 settembre 2019 dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, prevede quanto segue in tema di partecipazione e informazione agli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

“Articolo 8 – Partecipazione

8.1 Su invito del Presidente, possono partecipare ai lavori del Comitato il responsabile della funzione Internal Auditing nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

8.2 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in relazione all'argomento trattato, l'Amministratore Delegato, i responsabili delle funzioni aziendali della Società, i rappresentanti della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio e gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato.

8.3 Ai lavori del Comitato ha facoltà di presenziare il Presidente del Collegio Sindacale (o altro sindaco effettivo designato dal Presidente del Collegio), cui la notifica dei lavori è doverosamente eseguita secondo le procedure previste sub 7.2.”

Nel corso dell'esercizio 2020, alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi e alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha sempre partecipato un componente del Collegio Sindacale. Analogamente, il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, l'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la Responsabile Affari Legali e Societari sono stati in diverse occasioni invitati a presenziare alle riunioni di ciascun Comitato al fine di relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni o al fine di fornire chiarimenti o approfondimenti.

L'articolo 12 (Rapporti dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari) del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza prevede i seguenti obblighi di informativa dell'Organismo verso gli altri organi societari:

“Articolo 12 - Rapporti dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

12.1 L'Organismo di Vigilanza intrattiene continui scambi di informazione con il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione ed attuazione del Modello Organizzativo, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

con cadenza semestrale, un rapporto scritto, relativo all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato per il Controllo Interno;

con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato per il Controllo Interno;

immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza, da presentare ai membri del Consiglio di Amministrazione.

12.2 L'Organismo di Vigilanza può stabilire con il Collegio Sindacale termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno.”

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale che devono presiedere alla gestione dei rapporti con le parti correlate è sancito, anche in via specifica, dal Codice Etico, nonché è assicurato sostanzialmente da un'apposita procedura ("Procedura per le operazioni con Parti Correlate") approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data **30 novembre 2010** e aggiornata rispettivamente in data **19 marzo 2015** e **3 luglio 2018**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del Codice Civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

La procedura richiamata stabilisce i criteri in base ai quali un soggetto, anche alla luce dell'assetto proprietario dell'Emittente, è identificabile quale "Parte Correlata" e gli indici di rilevanza in base ai quali un'operazione possa qualificarsi come "Operazione di Maggiore Rilevanza" o "Operazione di Minore Rilevanza" con Parti Correlate.

Ai sensi dell'articolo 5 della Procedura, l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato che, a seconda del caso, risulti competente in relazione all'Operazione sulla base delle attribuzioni al medesimo conferite in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina quale organo delegato della Società.

Rimane inteso che l'Amministratore Delegato, qualora lo ritenga opportuno, può sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni rispetto alle quali risulterebbe comunque competente.

Prima dell'approvazione dell'Operazione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato sono tenuti a richiedere un parere motivato non vincolante a un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori non Correlati e Indipendenti ("Comitato OPC").

Le funzioni attribuite al Comitato OPC possono essere svolte dal Comitato per il Controllo Interno della Società, sempreché questo ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. In data **30 luglio 2012**, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha confermato al Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei rischi la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In data **14 maggio 2013**, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha deliberato di individuare una diversa composizione per il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi differenziandolo dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Tale differenziazione è stata confermata con delibera del Consiglio di Amministrazione del **26 giugno 2020**.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'Amministratore Delegato possono essere assunte nonostante il parere contrario del Comitato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'Amministratore Delegato in merito all'Operazione devono recare una motivazione adeguata relativamente all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle operazioni per la Società stessa ed il Gruppo a cui appartiene.

In data **19 marzo 2015** il Consiglio di Amministrazione ha approvato una versione aggiornata della Procedura per le operazioni con Parti Correlate in cui è stata data migliore precisazione alle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una medesima Parte Correlata, chiarendo che, in tale ipotesi, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e, pertanto, del relativo *iter* di approvazione.



In data **3 luglio 2018** il Consiglio di Amministrazione ha approvato una versione aggiornata della Procedura per le operazioni con Parti Correlate in cui è stata inserita la previsione che, in caso di inerzia da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, il Comitato potrà essere invitato a riunirsi su iniziativa del Collegio Sindacale.

Il testo della Procedura per le operazioni con Parti Correlate è disponibile sul sito internet dell'Emittente nella sezione Corporate Governance (<http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/>).

Al fine di consentire l'individuazione e l'adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, l'elenco delle Parti Correlate di FullSix è inserito e ordinato in una apposita banca dati che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette.

I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti aventi responsabilità strategica, il Dirigente Preposto, i membri dell'Organismo di Vigilanza, i soggetti aventi influenza notevole su FullSix e le altre parti correlate dirette ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle parti correlate per loro tramite.

La Banca Dati è aggiornata periodicamente. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potendosi avvalere del Responsabile degli Affari Legali, raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate. Le dichiarazioni raccolte verranno conservate a cura del Responsabile Affari Legali, responsabile dell'aggiornamento della Banca Dati, e trasmesse al Dirigente Preposto. Le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante interventi di *audit* periodici.

13. NOMINA DEI SINDACI

In riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, lo Statuto dell'Emittente all'articolo 24 prevede che:

“Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella comunicazione d'impresa, nel marketing, nella pubblicità e nelle attività informatiche e nel settore internet. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere, con-trassegnati da un numero progressivo.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società; (iv) una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili con questi ultimi.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è de-terminata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successiva-mente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel collegio sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è il primo candidato a Sindaco effettivo. Qualora nel collegio sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato dell'unica lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora in base ai nominativi contenuti nelle liste non sia possibile completare il Collegio Sindacale, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un componente effettivo del genere meno rappresentato, ove richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

In ogni caso di sostituzione di un sindaco effettivo, inoltre, resta fermo l'obbligo di rispettare l'equilibrio tra generi, nella misura prevista dalla disciplina di volta in volta applicabile."



14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio era costituito da:

Presidente:

Anna Maria Pontiggia

Sindaci Effettivi:

Jean-Paul Baroni

Antonio Soldi

Sindaci Supplenti:

Lucia Foti Belligambi

Roberta Provasi

La nomina del Collegio Sindacale, deliberata dall'Assemblea degli azionisti del **26 giugno 2020**, è avvenuta attraverso il meccanismo del voto di lista.

L'azionista Orizzonti Holding S.p.A., titolare del 76,36% delle azioni ordinarie, unitamente all'azionista Centro Studi S.r.l., titolare del 9,11% delle azioni ordinarie, hanno presentato una lista di candidati.

Unitamente alla predetta lista, sono state altresì fornite le certificazioni rilasciate dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, le dichiarazioni di ciascun candidato attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco e l'accettazione della candidatura, nonché i *curricula vitae* contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. La predetta documentazione è consultabile sul sito [www.fullsix.it](http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/) nella sezione Investor Relations, Assemblee Azionisti (<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>).

L'elenco dei candidati presentati dagli azionisti Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. era il seguente:

Sindaci Effettivi

- Anna Maria Pontiggia

- Jean-Paul Baroni

- Antonio Soldi

Sindaci Supplenti

- Lucia Foti Belligambi

- Roberta Provasi

A seguito della votazione assembleare, il Collegio Sindacale eletto risultava composto da:

Presidente

Anna Maria Pontiggia

Sindaci Effettivi

Jean-Paul Baroni

Antonio Soldi

Sindaci Supplenti

Lucia Foti Belligambi

Roberta Provasi

La durata dell'attuale Collegio Sindacale è fissata fino all'assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Per la visione dei *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale si rimanda al sito dell'Emittente al percorso www.fullsix.it, sezione *Corporate Governance*, voce "Organi Sociali".

Non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Collegio Sindacale a far data dalla chiusura dell'Esercizio.

Nel corso dell'Esercizio, il Collegio Sindacale si è riunito n. 11 (volte) volte e precisamente nelle seguenti date: 13 gennaio, 14 gennaio, 4 marzo, 27 marzo, 28 aprile, 6 maggio, 30 luglio, 16 settembre, 28 ottobre, 3 dicembre, 8 dicembre.

Ogni componente del Collegio Sindacale ha sempre fattivamente partecipato ai lavori.

La durata media delle riunioni del collegio sindacale è stata di circa 120 minuti.

La remunerazione dei Sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa (Criterio applicativo 8.C.3.).

L'Assemblea dei Soci del **26 giugno 2020** ha deliberato di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000,00;
- a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000,00.

Per l'esercizio 2021, il Collegio Sindacale ha programmato 6 riunioni.

A decorrere dall'inizio dell'esercizio 2021, il Collegio Sindacale ha già tenuto n. 2 riunioni.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la nomina. Esso ha successivamente verificato, anche nel corso dell'Esercizio, il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, applicando al riguardo, tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori (*Criterio applicativo 8.C.1.*).

La Procedura per le Operazioni con Parti correlate, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari, qualifica i Sindaci quale parte correlata della Società; pertanto nel caso in cui il Sindaco abbia interesse in una determinata operazione della Società, trova applicazione la citata procedura meglio descritta nella precedente sezione 12 "Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate".

Durante l'Esercizio, il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della Società di Revisione, verificando, in particolare, sia il rispetto delle disposizioni normative in materia, sia la natura e l'entità dei servizi prestati all'Emittente e alle sue controllate.

Nel corso dell'Esercizio, il Collegio Sindacale non ha ritenuto di dover chiedere alla funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di particolari verifiche su specifiche aree operative o operazioni aziendali.

Va peraltro sottolineato che i membri del Collegio, nel corso dell'Esercizio, hanno presenziato, oltre che alle sedute Assembleari e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi mantenendo con lo stesso un costante flusso informativo e documentale (*Criterio applicativo 8.C.5.*).

Si evidenzia che la natura dell'informativa consiliare consente ai membri del Collegio Sindacale di ottenere un'adeguata conoscenza sia del settore di attività in cui opera l'Emittente e del correlato quadro normativo di riferimento, sia delle dinamiche aziendali e delle loro evoluzioni.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per gli azionisti, così da consentire a questi ultimi un esercizio informato e agevole dei propri diritti ai sensi del Principio 9.P.1. del Codice di Autodisciplina, l'Emittente ha istituito una apposita sezione del proprio sito Internet nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con articolato riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

Al fine di avere un dialogo aperto, immediato e trasparente con tutti coloro che necessitano di informazioni di natura finanziaria sull'Emittente, FullSix ha creato un'apposita sezione "Investor Relations" del sito internet (<http://www.fullsix.it/investor-relations/>) dedicata agli investitori dove sono disponibili tutte le Informazioni Regolamentate ovvero i rapporti periodici, i comunicati stampa, la Relazione in materia di corporate governance, le procedure, il Codice Etico, lo Statuto della Società, gli avvisi agli azionisti, l'informativa e la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee degli azionisti ed i relativi verbali.

Gli investitori individuali potranno essere aggiornati in tempo reale sulle ultime notizie del sito finanziario di FullSix grazie al sistema RSS.

L'RSS è un sistema basato sul linguaggio XML per la distribuzione di contenuti che permette di ricevere in ogni momento sul computer le ultime notizie pubblicate da <http://www.fullsix.it/>

Il servizio è gratuito e non richiede nessuna registrazione. I feed Rss del sito di FullSix comprendono il titolo, il sommario e l'indirizzo internet (url) degli articoli pubblicati nelle principali sezioni del sito.

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del **26 giugno 2020**, è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo l'incarico di gestione dei rapporti istituzionali con Clienti, Fornitori, Enti ed Autorità, investendo preventivamente e tempestivamente il Consiglio di Amministrazione degli aspetti che possano riguardare la comunicazione al sistema finanziario.

16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente considera le Assemblee un'opportunità per instaurare un proficuo dialogo tra Amministratori ed Azionisti, nel rispetto della normativa sulle informazioni "price sensitive" e della procedura interna sul trattamento delle informazioni riservate. A tal fine gli Amministratori Esecutivi riferiscono in Assemblea sull'attività svolta e programmata.

L'assemblea è convocata ai sensi di legge e di Statuto mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/> e per estratto su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione contiene tra l'altro una descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare ed esercitare il diritto di voto in assemblea nonché informazioni in ordine (i) al diritto di porre domande prima dell'assemblea; (ii) ai termini e modalità per esercitare il diritto di integrare l'ordine del giorno; (iii) alla procedura per l'esercizio di voto per delega; (iv) all'identità del soggetto (eventualmente designato dalla Società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe).

L'Assemblea non può deliberare su materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'Assemblea – che può svolgersi in Italia, anche al di fuori della sede sociale, o in uno dei Paesi dell'Unione Europea – deve essere convocata in sede ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la facoltà che l'assemblea di approvazione di bilancio possa essere convocata – ai sensi dell'articolo 2364 c.c. – entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda o terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle previsioni di legge.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, in base al numero dei voti posseduti. L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un Segretario, anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

La clausola dello statuto che disciplina l'intervento in assemblea è l'articolo 10. Di seguito viene riportato integralmente il testo della clausola statutaria:

“Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea."

Allo stato attuale il Consiglio di Amministrazione non ravvisa la necessità che si addivenga alla formulazione di un regolamento assembleare, ritenendo che i poteri riconosciuti al Presidente dell'Assemblea dei soci dalla legge e dallo Statuto Sociale siano idonei a far sì che i lavori assembleari si possano svolgere in modo ordinato e funzionale garantendo a ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli azionisti che controllano l'Emittente, ovvero le società Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., in occasione dell'Assemblea dei soci svoltasi in data **26 giugno 2020**, hanno comunicato al pubblico con congruo anticipo le proposte da essi sottoposte all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non era stata formulata dagli amministratori una specifica proposta (Commento all'art. 9 del Codice). In particolare, in riferimento all'Assemblea più sopra indicata, in data **22 giugno 2020**, le società Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno fatto pervenire apposite proposte in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata del mandato e all'ammontare complessivo del compenso dovuto agli amministratori nonché all'ammontare del compenso dovuto ai componenti del Collegio Sindacale e all'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Con riferimento al diritto di ciascun soggetto che partecipa all'assemblea di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione si segnala che il Presidente comunica, in apertura di riunione, le modalità di gestione degli interventi dei partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con modificazioni) e del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 (convertito dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, con modificazioni, come successivamente modificato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125), nel corso dell'Esercizio la partecipazione all'Assemblea, in relazione all'emergenza sanitaria da SARS COVID 19, è stata consentita solo attraverso il Rappresentante Designato e mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Così come verificatosi in occasione delle Assemblee dei soci svoltesi in data **26 giugno 2020** e **29 dicembre 2020**, il Presidente ha comunicato ai partecipanti che nel corso della discussione sarebbero stati accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 27/2010, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, anche mediante risposta unitaria con altre domande dallo stesso contenuto.

Alla seduta dell'assemblea svoltasi il **26 giugno 2020** sono intervenuti n. 7 (sette) consiglieri di amministrazione (compreso il Presidente). Alla seduta dell'assemblea svoltasi il **29 dicembre 2020** sono intervenuti n. 7 (sette) consiglieri di amministrazione (compreso il Presidente).

Con riferimento all'Esercizio, il Consiglio ha riferito all'Assemblea sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari, perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare (*Criterio applicativo 9.C.2.*).

Il Consiglio non ha valutato di proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Tra le ulteriori pratiche di governo societario applicate dall'Emittente si segnala che, in data 30 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza al Principio 7.P.3., lettera a), comma (ii), ha deliberato di individuare il Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei rischi nel pre-esistente Comitato per il Controllo Interno e di confermare al Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei rischi la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

In data **14 maggio 2013**, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha deliberato di individuare una diversa composizione per il Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei rischi differenziandolo dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Tale diversa composizione è stata confermata anche nel corso dell'esercizio 2018 con delibera del Consiglio di Amministrazione del **29 maggio 2018**.

Si segnala inoltre che l'Emittente, fin dal **15 dicembre 2009**, si è dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (giunto alla sua settima revisione in data 12 maggio 2016) costituendo, contestualmente all'adozione del Modello, anche un apposito Organismo di Vigilanza. Alla data di redazione della presente Relazione è in corso un'attività volta all'aggiornamento del Modello organizzativo di FullSix S.p.A. e all'aggiornamento del Modello organizzativo della società controllata Softec S.p.A..

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'Esercizio non si sono verificati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* dell'Emittente.

19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

In data **22 dicembre 2020**, per conto del Comitato per la Corporate Governance, è stata trasmessa all'Emittente la comunicazione della Dottoressa Patrizia Grieco, Presidente del Comitato, con il relativo allegato (Relazione 2020 sull'evoluzione della *corporate governance* delle società quotate). Come da richiesta, la comunicazione è stata inoltrata in data **18 gennaio 2021** al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Presidenti dei Comitati dell'Emittente e al Presidente del Collegio Sindacale.

Le raccomandazioni formulate dalla Dottoressa Patrizia Grieco sono state sottoposte sia all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, in data **27 gennaio 2021**, sia all'analisi dei singoli Comitati, in data **8 febbraio 2021**, anche al fine di una verifica per l'elaborazione del questionario relativo all'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, i temi dell'informativa pre-consiliare, dell'indipendenza, dell'attività di *board review* e delle remunerazioni degli amministratori esecutivi sono stati affrontati in sede di auto-valutazione nonché nel corso delle riunioni consiliari. Per la disamina si rinvia agli appositi paragrafi della presente Relazione.



TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N. azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) /non quotato	Diritti e obblighi
Azioni Ordinarie prive di valore nominale	11.182.315	100%	Quotate al Segmento MTA/Mercato Standard	Le azioni ordinarie sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto
Azioni a voto multiplo	/	/	/	/
Azioni con diritto di voto limitato	/	/	/	/
Azioni prive del diritto di voto	/	/	/	/
Altro	/	/	/	/

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	Quotato (indicare i mercati) /non quotato	N. strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N. di azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni convertibili	/	/	/	/
Warrant	/	/	/	/

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale ordinario	Quota % sul capitale votante
Di Carlo Holding S.R.L.	OH S.P.A.	76,37	76,37
	CENTRO STUDI S.R.L.	9,11	9,11

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione													Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remunerazione		Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo			
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica da	In carica fino a	Lista	Esec.	Non esec.	Indip. Codice	Indip. TUF	N. altri incarichi	(*)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)		
Presidente e Amm. Delegato	Di Carlo Costantino	1959	21/05/2018	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M	X					13/13										
Amministratore	Cantelmi Antonio	1968	26/06/2020	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M		X				7/13										
Amministratore	Dalessandri Caterina	1981	21/05/2018	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M		X				13/13										
Amministratore	Coppola Gian Paolo	1972	29/04/2019	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M			X	X		12/13	8/8	M	6/6	P						
Amministratore	Micheli Emmanuel	1970	26/06/2020	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M			X	X	1	7/13	3/8	M	3/6	M						
Amministratore	Pedretti Susanna	1977	29/04/2019	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M			X	X	2	13/13	8/8	P	6/6	M						
Amministratore	Sanzarello Gaia	1980	29/04/2019	Assemblea del 26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2020	M		X				13/13										
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO																						
Amministratore	Camporesi Alberto	1943	21/05/2018	Assemblea del 29/04/2019	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2019	M	X				1	6/13										
Amministratore	De Muro Barbara	1968	21/05/2018	Assemblea del 29/04/2019	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2019	M			X	X		5/13	5/8	M	3/6	M						
Amministratore	Scotti Alftedo	1948	19/02/2019	Assemblea del 29/04/2019	Data assemblea approvazione bilancio al 31 dicembre 2019	M		X				4/13										
N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento :													Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remunerazione		Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo			
													8		6		N.A		N.A			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 2,5%																						
NOTE																						
I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":																						
• Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.																						
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (Chief Executive Officer o CEO).																						
○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).																						
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.																						
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA).																						
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.																						
(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).																						
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro.																						

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE									
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina*	In carica da	In carica fino a	Lista **	Indip. Codice	Partecipazione alle riunioni del Collegio	N. altri incarichi***
Presidente	Anna Maria Pontiggia	1962	28/04/2014	26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio 2022	M	SI	9/9	2
Sindaco Effettivo	Baroni Jean-Paul	1965	20/04/2010	26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio 2022	M	SI	9/9	2
Sindaco Effettivo	Antonio Soldi	1970	26/06/2020	26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio 2022	M	SI	3/9	/
Sindaco Supplente	Foti Belligambi Lucia	1972	27/04/2017	26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio 2022	M	SI	/	/
Sindaco Supplente	Roberta Provasi	1967	26/06/2020	26/06/2020	Data assemblea approvazione bilancio 2022	M	SI	/	/
SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO									
Presidente	Stancati Gianluca	1967	20/04/2010	27/04/2017	Data assemblea approvazione bilancio 2019	m	SI	6/9	/
Sindaco Supplente	Faienza Anna Maria	1966	21/04/2011	27/04/2017	Data assemblea approvazione bilancio 2019	m	SI	/	/
N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento : 9									
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2,5%									
NOTE									
* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.									
** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza).									
*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).									
****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.									



ALLEGATO 1

ADEGUAMENTO AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Edizione luglio 2018

FULLSIX S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159

Sede legale: Via Vittor Pisani 15, 20124 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 e-mail: fullsix@legalmail

Capitale Sociale: euro 1.728.705,00 i.v.

www.fullsix.it



GLOSSARIO

Assemblea: l'Assemblea dei Soci di FullSix S.p.A.

CCI: il Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi di FullSix S.p.A.

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./c.c.: il codice civile.

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di FullSix S.p.A.

Consiglio/CdA: il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A.

CR: il Comitato per la Remunerazione di FullSix S.p.A.

Emittente/Società: la società Fullsix S.p.A. cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale (1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) a cui si riferisce la Relazione.

Gruppo FullSix/Gruppo: l'Emittente e le società da questo controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Modello 231 di FullSix: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di FullSix S.p.A. – Settima Edizione, disponibile sul Sito Internet di FullSix nella sua versione aggiornata del 12 maggio 2016 (<http://www.fullsix.it/wp-content/uploads/2016/07/Codice-Etico-e-Principi-Modello-2311.pdf>).

OdV 231: l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di FullSix S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Statuto: lo Statuto Sociale di FullSix S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).



Nel marzo del 2006 è stato pubblicato il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, che contiene una revisione dei principi di governo societario applicabili alle società emittenti. Il Codice è stato modificato nel marzo 2010 mediante la sostituzione dell'articolo 7 (ora articolo 6), è stato aggiornato nel mese di luglio 2018 e da ultimo nel mese di gennaio 2020.

Gli emittenti sono invitati ad adottare i criteri di diversità di genere richiamati dai principi 2.P.4. e 8.P.2. per la composizione, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dall'inizio del primo mandato di tali organi successivo alla cessazione degli effetti della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'adesione al Codice rimane volontaria.

Si riportano di seguito gli articoli del Codice di Autodisciplina: i singoli principi e criteri sono corredati da un commento esplicativo e da una sintetica descrizione della loro attuazione in FullSix S.p.A. alla data del 31 dicembre 2020.

RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA (VERSIONE LUGLIO 2018)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DA PARTE DI FULLSIX S.P.A
1 – RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Principi	
1.P.1. L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.	
1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.	
Criteri applicativi	
1.C.1. Il consiglio di amministrazione:	
esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;	Adottato
definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio – lungo periodo dell'attività dell'emittente;	Adottato.
valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	Adottato
stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;	Adottato.
valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;	Adottato
delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;	Adottato
effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, anche in relazione ai criteri di diversità di cui all'art. 2. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione	Adottato

<p>si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sull'identità di tali consulenti e sugli eventuali ulteriori servizi da essi forniti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;</p>	
<p>tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna, considerando anche i criteri di diversità</p>	
<p>fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente) il ruolo ricoperto all'interno del consiglio (ad esempio presidente o <i>chief executive officer</i>, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g); sugli obiettivi, sulle modalità di attuazione e sui risultati dell'applicazione dei criteri di diversità raccomandati agli artt. 2 e 8;</p>	Adottato
<p>al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.</p>	Adottato. Si richiama la procedura per la gestione del Registro delle Persone Informate e della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate adottata dall'Emittente in data 9 agosto 2006.
<p>1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.</p>	Adottato
<p>1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere</p>	Adottato.

<p>esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.</p>	
<p>1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.</p>	Adottato.
<p>1.C.5. Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, fornendo indicazioni, tra l'altro, in merito al preavviso ritenuto generalmente congruo per l'invio della documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato.</p>	Adottato
<p>1.C.6. Il presidente del consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti dell'emittente e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La relazione sul governo societario fornisce informazioni sulla loro effettiva partecipazione.</p>	Adottato

2 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi	
2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.	
2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	
2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	
2.P.4. L'emittente applica criteri di diversità, anche di genere, nella composizione del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.	
2.P.5. È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.	
2.P.6. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.	
Criteri applicativi	
2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente:	
gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;	Adottato
gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;	Adottato
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.	Adottato

<p>L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.</p>	
<p>2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.</p>	<p>Adottato.</p>
<p>Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.</p>	<p>Adottato. Si sono svolte alcune sessioni dedicate ad un approfondimento di specifiche tematiche di <i>business</i> condotte dall'Amministratore Delegato.</p>
<p>2.C.3. Almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori del genere meno rappresentato.</p>	<p>Applicato. A seguito della nomina del nuovo consiglio di amministrazione avvenuta con l'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2020, i componenti del genere meno rappresentato sono 3 su un totale di 7 componenti.</p>
<p>2.C.4. Il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale <i>lead independent director</i>, nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (<i>chief executive officer</i>); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente.</p>	<p>Si ritiene che l'attuale composizione del CDA, così come risultante a seguito di delibera dell'Assemblea Ordinaria del 26 giugno 2020 e costituita in maggioranza da consiglieri indipendenti e non esecutivi, garantisca una gestione dell'impresa scevra da conflitti di interesse.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione degli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib designa un <i>lead independent director</i> se ciò è richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da rendere nota nell'ambito della relazione sul governo societario.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>2.C.5. Il <i>lead independent director</i>:</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3;</p>	
<p>b) collabora con il presidente del consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.</p>	
<p>2.C.6. Il <i>chief executive officer</i> di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia <i>chief executive officer</i> un amministratore dell'emittente (A).</p>	<p>Adottato. Non ricorrono i presupposti previsti dal criterio applicativo 2.C.5.</p>

3 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Principi	
3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.	
3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.	
Criteri applicativi	
3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:	Adottato
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;	Adottato
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;	Adottato
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:	Adottato

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;	Adottato
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;	Adottato
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;	Adottato
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;	Adottato
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;	Adottato
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;	Adottato
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;	Adottato
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.	Adottato
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.	Adottato
3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.	Adottato
3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un	Adottato

comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario. In tali documenti il consiglio di amministrazione:	
- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;	Adottato
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.	Adottato
3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.	Adottato
3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.	Adottato

4 – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

4.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Criteri applicativi

4.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:

a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente;

Adottato

b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;

Adottato

c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;

Adottato. L'Emittente non ha costituito un comitato che svolge le funzioni di due o più comitati previsti nel Codice né ha costituito comitati diversi da quelli previsti dal Codice con funzioni propositive e consultive.

d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;

Adottato

e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;

Adottato

f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

Adottato

g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

Adottato

4.C.2. L'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero consiglio, sotto il coordinamento del presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di

Non applicabile

persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento.

Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente nella relazione sul governo societario i motivi sottesi alla scelta di non istituire uno o più comitati; in particolare, motiva adeguatamente la scelta di non istituire il comitato controllo e rischi in relazione al grado di complessità dell'emittente e al settore in cui esso opera. Inoltre il consiglio procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata.

5 – NOMINA DEGLI AMINISTRATORI	
Principi	
5.P.1. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.	
Criteri applicativi	
5.C.1. Il comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni:	
a) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4;	Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha ritenuto di non prevedere, al proprio interno, la costituzione di un Comitato per le nomine posto che l'elezione degli Amministratori è effettuata, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, con il meccanismo del voto di lista.
b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti.	
5.C.2. Il consiglio di amministrazione valuta se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente ne dà informativa nella relazione sul governo societario. L'istruttoria sulla predisposizione del piano è effettuata dal comitato per le nomine o da altro comitato interno al consiglio a ciò preposto.	Non applicato.

6 – REMUNERAZIONE DEGLI AMINISTRATORI	
Principi	
6.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.	
6.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.	
6.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	Adottato.
6.P.4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.	Adottato.
6.P.5. L'emittente, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, rende note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.	Nel corso dell'esercizio 2020, tale ipotesi non si è verificata.
Criteri applicativi	
6.C.1. La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:	
a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività	

d'impresa concretamente svolta;	
b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;	
c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;	
d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;	
e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;	
f) sono previste intese contrattuali che consentono alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati;	
g) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione del rapporto di amministrazione è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.	

<p>6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che:</p>	<p>Nel corso dell'esercizio 2020, tale ipotesi non si è verificata.</p>
<p>a) le azioni, le opzioni e ogni altro diritto assegnato agli amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo medio di <i>vesting</i> pari ad almeno tre anni;</p>	
<p>b) il <i>vesting</i> di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;</p>	
<p>c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).</p>	
<p>6.C.3. I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione - da parte degli organi a ciò delegati - della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche. I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di <i>internal audit</i> e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>6.C.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.</p>	<p>Adottato</p>
<p>6.C.5. Il comitato per la remunerazione:</p>	
<p>- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia;</p>	<p>Adottato</p>
<p>- presenta proposte o esprime pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.</p>	<p>Adottato</p>
<p>6.C.6. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.</p>	<p>Adottato</p>
<p>6.C.7. Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.</p>	<p>Adottato</p>
<p>6.C.8. La comunicazione al mercato di cui al principio 6.P.5. comprende: a) adeguate informazioni sull'indennità e/o altri benefici, incluso il relativo ammontare, la tempistica di erogazione</p>	<p>Adottato. In data 27 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-TER TUF</p>

– distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente – ed eventuali clausole di restituzione, con particolare riferimento a:

- indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, specificando la fattispecie che ne giustifica la maturazione (ad esempio, per scadenza dalla carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo);
- mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione monetaria o basati su strumenti finanziari;
- benefici (monetari o non monetari) successivi alla cessazione dalla carica;
- impegni di non concorrenza, descrivendone i principali contenuti;
- ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma;

b) informazioni circa la conformità o meno dell'indennità e/o degli altri benefici alle indicazioni contenute nella politica per la remunerazione, nel caso di difformità anche parziale rispetto alle indicazioni della politica medesima, informazioni sulle procedure deliberative seguite in applicazione della disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate;

c) indicazioni circa l'applicazione, o meno, di eventuali meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione dell'indennità nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati, nonché circa l'eventuale formulazione di richieste di restituzione di compensi già corrisposti;

d) informazione circa il fatto che la sostituzione dell'amministratore esecutivo o del direttore generale cessato è regolata da un piano per la successione eventualmente adottato dalla società e, in ogni caso, indicazioni in merito alle procedure che sono state o saranno seguite nella sostituzione dell'amministratore o del direttore.

7 – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Principi

7.P.1. Ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale.

Adottato

7.P.2. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

Adottato

7.P.3. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al suo interno:

Adottato

(i) uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (nel seguito dell'articolo 7, l'"amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"), nonché

Adottato

(ii) un comitato controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

Adottato

b) il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato;

Adottato

c) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa;

Adottato

d) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Adottato

L'emittente prevede modalità di coordinamento tra i soggetti sopra elencati al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di

Adottato

ridurre le duplicazioni di attività.	
7.P.4. Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata o è soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.	Adottato
Criteria applicativi	
7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del comitato controllo e rischi:	
a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;	In data 14 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato un'apposita Procedura per il "Risk Business Management". La Procedura è stata aggiornata in data 28 luglio 2016. Lo scopo del "Business Risk Management" – oggetto della procedura – è quello di: (i) implementare un processo per il controllo sistematico dei rischi potenziali derivanti dal business; (ii) creare consapevolezza di questi rischi all'interno dell'azienda; (iii) assicurare che i rischi siano assunti ponderatamente; (iv) assicurare che i rischi siano eliminati o, quantomeno, mitigati nella massima misura possibile. Periodicamente, è sottoposta all'attenzione del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi apposito aggiornamento della Banca Dati Rischi. Tale documento è tenuto e aggiornato dalla Funzione Legale e societario – con il supporto dell'Internal auditing – sulla base delle informazioni raccolte dal Risk Committee e in relazione alla documentazione aziendale rilevante (Relazioni finanziarie annuali, Modello 231, contenziosi in essere, segnalazioni dei Responsabili di Funzione, ecc.).
b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;	Adottato
c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di <i>internal audit</i> , sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	Adottato.
d) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;	Adottato.

e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.	Adottato
Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:	
- nomina e revoca il responsabile della funzione di <i>internal audit</i> ;	Adottato
- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;	Adottato
- ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.	Adottato
7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione:	
a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;	Adottato
b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;	Adottato
c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione <i>internal audit</i> ;	Adottato
d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di <i>internal audit</i> ;	Adottato
e) può chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;	Adottato
f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.	Adottato
7.C.3. Ai lavori del comitato controllo e rischi partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.	Adottato
7.C.4. L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:	Adottato
a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;	Adottato
b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;	Adottato

c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;	Adottato
d) può chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;	Adottato
e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.	Adottato
7.C.5. Il responsabile della funzione di <i>internal audit</i>.	
a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di <i>audit</i> , approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;	In data 9 novembre 2020 , il Comitato per il Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente ha esaminato e validato il piano di lavoro del Responsabile della Funzione Internal Audit, riferito al periodo 2020 - 2021. Il Piano di lavoro del Responsabile della Funzione Internal Audit è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2020
b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;	Adottato
c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;	Adottato
d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	Adottato
e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;	Adottato
f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	Adottato
g) verifica, nell'ambito del piano di <i>audit</i> , l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.	Adottato
7.C.6. La funzione di <i>internal audit</i>, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.	Adottato

8 - SINDACI	
Principi	
8.P.1. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.	
8.P.2. L'emittente applica criteri di diversità, anche di genere, per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale.	Adottato
8.P.3. L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.	
Criteri applicativi	
8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.	Adottato
8.C.2. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.	Adottato
8.C.3. Almeno un terzo dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale è costituito da sindaci del genere meno rappresentato.	Adottato
8.C.4. La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.	Adottato
8.C.5. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	Adottato
8.C.6. Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.	Adottato
8.C.7. Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.	Adottato

9 – RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	
Principi	
9.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	
9.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	
Criteri applicativi	
9.C.1. Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.	Adottato
9.C.2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.	Adottato
9.C.3. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea un regolamento che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.	Allo stato attuale il Consiglio di Amministrazione non ravvisa la necessità che si addivenga alla formulazione di un regolamento assembleare, ritenendo che i poteri riconosciuti al Presidente dell'Assemblea dei soci dalla legge e dallo Statuto Sociale siano idonei a far sì che i lavori assembleari si possano svolgere in modo ordinato e funzionale garantendo a ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
9.C.4. Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.	Adottato

10 – SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO

Principi

Capitolo non applicabile alla società

10.P.1 In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.

10.P.2. Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci e il mercato in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.

10.P.3. Nella prima relazione sul governo societario pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, l'emittente illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Criteri applicativi

Capitolo non applicabile alla società

10.C.1. Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:

a) salvo quanto previsto dal successivo punto b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza o ai loro componenti;

b) l'emittente, in ragione delle specifiche opzioni statutarie adottate, della configurazione degli organi di amministrazione e controllo – anche in relazione al numero dei loro componenti e delle competenze ad essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di fatto, può applicare le previsioni riguardanti il consiglio di amministrazione o gli amministratori al consiglio di sorveglianza o ai suoi componenti;

c) le disposizioni in materia di nomina degli amministratori previste dall'art. 5 del presente Codice si applicano, in quanto compatibili, alla nomina dei membri del consiglio di sorveglianza e/o dei membri del consiglio di gestione.

10.C.2. Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:

a) gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti;

b) le funzioni attribuite al comitato controllo e rischi dall'art. 7 del presente Codice possono essere riferite al comitato per il controllo sulla gestione previsto dall'art. 2409-octiesdecies cod. civ., ove rispetti i criteri di composizione indicati nello stesso art. 7.



FULLSIX S.P.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09092330159

Sede legale: Via Vittor Pisani 15, 20124 Milano – Italy

tel. (+39) 02 89968.1

Capitale Sociale: euro 1.728.705,00 i.v.

<http://www.fullsix.it/>